

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1999, n. 46

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Governo della Repubblica ha precisato che "Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio"

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"

1. La tabella A, allegata alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 2

Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali".

1. Il titolo della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, è così sostituito:

"Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127".

2. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Iniziativa per l'attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di sportello unico

1. Per favorire l'attuazione da parte dei comuni delle funzioni ad essi attribuite con l'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta regionale può promuovere attività di studio e di sperimentazione dirette a facilitare le strutture comunali preposte alla realizzazione e gestione dello sportello unico per l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti il procedimento e gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazione all'inseadimento di attività produttive."

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1999, di lire 700 milioni (capitolo n. 3470).

Art. 3

Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. Sono istituite posizioni organizzative di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;*
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.*

3 ter. Le posizioni di lavoro di cui al comma 3 bis possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in base alla disciplina prevista dall'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni-Autonomie Locali.

3 quater. In via di prima individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 3 bis, il fondo previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, è integrato di lire 1.300 milioni (capitolo n. 5012)."

Art. 4

Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e successive modificazioni"

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, dopo le parole "relative funzioni" sono aggiunte le parole "e si avvale di una segreteria quale unità di supporto diretto dell'attività dello stesso".

2. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le parole "il Gabinetto del Presidente".

Art. 5

Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni"

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come da ultimo sostituito dall'articolo 72 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è aggiunto il seguente comma:

"3 ter. Per le unità di personale di cui al comma 3 bis non compete il finanziamento sostitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 181."

2. L'introduzione del comma 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, disposta dal comma 1, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Il personale che alla fine di ogni legislatura risulta assegnato ai gruppi consiliari conserva la posizione e il trattamento economico in godimento non oltre il sessantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale."

Art. 7

Anticipazioni su future assegnazioni statali

1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare agli imprenditori agricoli le spese per il risanamento delle aree frutticole soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di "sharka" e di "erwinia amylovora" con le modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla legge 1 luglio 1997, n. 206 fino all'importo di lire 6.000 milioni (capitolo n. 12586).

2. Al fine di dar corso alla pronta e completa attivazione delle risorse per il settore agromonetario di cui al regolamento (CE) n. 951/97, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare l'importo previsto di lire 5.300 milioni, di cui alla comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole del 21 giugno 1999, quale quota statale da mettere a disposizione dell'Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) (capitolo n. 84812).

Art. 8

Intervento straordinario per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le aziende tabacchicole colpite da avversità nell'anno 1997, favoren-

done la ripresa delle attività produttive, interviene con una sovvenzione in conto capitale equivalente all'attualizzazione di un concorso negli interessi su prestiti quinquennali di esercizio fino al quaranta per cento del tasso di riferimento.

2. L'entità massima del prestito è calcolata sulla produzione lorda ottenibile dall'azienda sulle quote AIMA assegnate nell'anno 1997, detraendo eventuali risarcimenti grandine.

3. Al fine di poter beneficiare dell'intervento regionale, il danno subito non deve essere inferiore al trenta per cento della produzione ottenibile, così come accertata dall'AIMA - TABACCO.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 12120).

Art. 9

Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. L'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 si interpreta nel senso che il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria è un contributo riconosciuto ai danneggiati nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo di spesa previsto nell'apposito fondo regionale da ripartire tra le province con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10

Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani

1. Al fine di razionalizzare e assicurare un'adeguata sinergia agli interventi nel settore ittico conseguenti alle operazioni belliche nei Balcani, è istituita un'unità di crisi composta dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore alle politiche del settore primario, dall'assessore alle politiche europee e dall'assessore alla formazione professionale.

2. L'unità di crisi di cui al comma 1, operativa fino al ripristino delle normali condizioni di pesca nel mare Adriatico, adotta gli opportuni strumenti per il coordinamento delle iniziative intraprese in materia dallo Stato e dalla Regione.

3. A favore di cooperative di pescatori e loro consorzi, nonché di società cooperative di lavoro ed organismi di fatto alle stesse equiparate ai sensi del DPR 30 aprile 1970, n. 602, svolgenti attività di carico e scarico di prodotti ittici nei mercati, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati redditi conseguenti all'arresto temporaneo dell'attività di pesca disposta dal decreto legge 31 maggio 1999, n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1999, n. 249 "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico", per il periodo compreso tra il 14 maggio e il 15 luglio 1999.

4. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per l'attuazione dell'intervento, che è comunque concesso nel limite massimo dell'ottanta per cento della media degli oneri complessivi di gestione dei due anni precedenti a quello del blocco forzoso dell'attività di pesca.

5. Per le iniziative regionali di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di lire 800 milioni (capitolo n. 15516)

Art. 11

Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole "mansioni proprie" sono aggiunte le parole "del coadiuvante familiare".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 eserciti l'impresa agricola in forma di società semplice, l'impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di complemento può assumere la forma di società in nome collettivo, a condizione che i soci di quest'ultima e le rispettive quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che esercita esclusivamente attività agricola."

3. L'articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, è così sostituito:

"Art. 13

Norme transitorie

1. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, entro il 30 settembre 2000 devono presentare al Servizio fitosanitario regionale domanda di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 6.

2. L'iscrizione alle sezioni a) e b) dell'elenco regionale è condizionata alla sola dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 5 dell'articolo 3; l'iscrizione alla sezione c) è condizionata alla presentazione della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 3 e al risarcimento dell'idoneità dei mezzi e dell'organizzazione a disposizione per l'esercizio dell'attività relativa.

3. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 o l'assenza dei requisiti di cui al comma 2 comportano la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48.

4. Relativamente alle domande di autorizzazione presentate in vigenza della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, e per le quali il procedimento non è stato concluso, sulla base delle disposizioni della presente legge il Servizio fitosanitario regionale, qualora ai richiedenti difetti unicamente il requisito, laddove previsto, della partecipazione ai corsi di formazione professionale di cui all'arti-

colo 5, rilascia una autorizzazione provvisoria. Tale autorizzazione è revocata qualora gli interessati non dimostrino, entro il 30 settembre 2000, l'acquisizione del requisito di cui sopra."

Art. 12

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura"

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 è così sostituito:

"1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'azienda avviene sulla scorta della normativa contabile regionale in quanto compatibile. Le operazioni di natura commerciale sono contabilizzate in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile."

Art. 13

Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura

1. Per sostenere l'accesso al credito delle imprese agricole, rivolto al superamento dello stato di crisi del settore agro-alimentare e per garantire il loro rilancio economico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65.

2. Per l'intervento di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 11120).

Art. 14

Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, "Iniziativa per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29, è così sostituito:

"1. La Giunta regionale promuove, con le modalità ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, le iniziative necessarie per la costituzione di una società per azioni d'investimento a capitale variabile, denominata NORDEST SICAV spa, di cui deve essere riservata alla Regione una quota di partecipazione di lire 1.500 milioni."

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29, è così sostituito:

"4. La Veneto Sviluppo spa, quale fiduciaria, partecipa in nome e per conto della Regione del Veneto alla NORD-

EST SICAV spa, costituita ed operante nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a condizione che:

- a) *la società abbia per oggetto l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni;*
- b) *gli investimenti della società in strumenti finanziari non quotati avvengano esclusivamente in valori mobiliari emessi da società aventi sede legale od operatività prevalente nel triveneto o, subordinatamente, da società la cui presenza nell'area menzionata sia significativa ai fini della crescita economica delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia nonché Trentino Alto Adige."*

3. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12 come modificato dal presente articolo, l'autorizzazione già disposta dal comma 2 dell'articolo 4 è elevata di ulteriori lire 500 milioni (capitolo n. 20018).

Art. 15

Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è inserito il seguente comma:

"2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della società nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività."

Art. 16

Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona

1. Le operazioni autorizzate dall'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 per l'acquisizione di quote della società Verona Mercato, possono essere realizzate direttamente dalla Regione o per il tramite della Veneto Sviluppo spa anche mediante acquisizioni di azioni cedute da terzi azionisti pubblici.

Art. 17

Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa

1. Le somme trasferite alla società a partecipazione regionale Veneto Sviluppo spa per l'attivazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 "Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione" sono ridestinate ad incrementare il fondo di rotazione costituito presso la medesima società ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27

gennaio 1995, n. 3, "Interventi straordinari in favore delle attività industriali e artigiane".

2. La Giunta regionale dispone i criteri operativi per concludere l'attività del fondo di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 e approva i criteri direttivi per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 nell'ambito del fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3.

3. Gli aiuti alle imprese a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 sono soggetti all'osservanza della regola del de minimis di cui alla Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G.U.C.E. n. C. 68 del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.

4. Sono abrogati:

- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3;
- b) l'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3.

Art. 18

Disposizioni transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro"

1. Il termine ultimo per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti di cui alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è fissato al 31 marzo 2000.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca del medesimo.

Art. 19

Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.

2. Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, le parole "Ad avvenuta stipula della convenzione di cui al comma 3," sono soppresse.

Art. 20

Partecipazioni societarie

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, operazioni di ricapitalizzazione della società Idrovie spa per l'importo di lire 550 milioni (capitolo n. 20004).

Art. 21

Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 8, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, è così sostituito:

"1. Conclusa la fase istruttoria, il dirigente dell'ufficio del Genio Civile territorialmente competente, approva il progetto dell'impianto."

2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, è così sostituito:

"1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione del dirigente dell'ufficio del Genio Civile territorialmente competente."

3. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 8, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, è così sostituito:

"1. La concessione è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del dirigente dell'ufficio del Genio Civile territorialmente competente."

Art. 22

Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale competente chiede all'ente beneficiario la rendicontazione della quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, devono essere rimborsati dall'ente beneficiario. Qualora i contributi siano

stati erogati in conto annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall'ente beneficiario, tenuto conto dell'eventuale quota parte di spesa risultante ammissibile a contributo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:

a) leggi regionali:

- 1) legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69;
- 2) legge regionale 3 agosto 1978, n. 39;
- 3) legge regionale 23 agosto 1979, n. 59;
- 4) legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, limitatamente all'articolo 19;
- 5) legge regionale 19 luglio 1983, n. 38;
- 6) legge regionale 10 settembre 1983, n. 8, limitatamente all'articolo 19;
- 7) legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, limitatamente all'articolo 9;

b) leggi statali:

- 1) legge 27 dicembre 1953, n. 968;
- 2) legge 16 aprile 1973, n. 171.

5. Le disposizioni del comma 3 si applicano, altresì, ai procedimenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e all'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.

Art. 23

Modifica della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione 1998"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. L'inosservanza del termine posto nel comma 1 comporta, oltre la decadenza del contributo, anche la revoca per la parte non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell'Ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito."

2. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis."

Art. 24

Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'esercizio

finanziario 1999 (capitolo n. 70019), alle associazioni del Veneto di volontariato e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che operano nella Guinea Bissau con progetti di ricostruzione delle strutture sanitarie gravemente danneggiate dalla recente guerra civile.

2. Le richieste di finanziamento collegate a dettagliati progetti devono essere inoltrate alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 25 Emergenza Kosovo

1. A seguito dell'emergenza venutasi a creare per l'esodo delle popolazioni dal Kosovo e nel quadro delle iniziative di solidarietà consentite dalla legge regionale 16 aprile 1992, n. 18, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre e attuare specifici piani di intervento, in affiancamento all'iniziativa del Governo italiano, volti al sostegno di tali popolazioni, alla riduzione dei disagi e al ritorno a condizioni di normalità.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale, di attrezzature e di generi umanitari; all'acquisizione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e di superamento dell'emergenza; all'acquisto di generi alimentari, materiali e carburanti; all'anticipazione delle spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall'ulteriore personale chiamato dalla Regione; alle ulteriori forme di aiuto e sostegno alle popolazioni albanese e kosovara coinvolte nella citata emergenza.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 2, sono istituiti, per l'esercizio 1999, i seguenti capitoli:

- a) capitolo n. 53080 "Piano di interventi per l'emergenza Kosovo" con l'importo di lire 700 milioni;
- b) capitolo n. 70021 "Interventi di solidarietà internazionale per l'emergenza Kosovo finanziati con pubbliche sottoscrizioni" con l'importo di lire 560 milioni.

Art. 26 Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale

1. Per l'esercizio 1999 il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad adeguare lo stanziamento previsto per il fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale, a seguito delle pubbliche sottoscrizioni già previste dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1992, n. 18.

Art. 27 Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole "(della Commissione

giudicatrice fa parte un esperto del settore designato dal Presidente della Giunta regionale)" sono abrogate.

2. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è così sostituito:

"Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del settore, di livello superiore o almeno pari al posto messo a concorso, designato dalla competente struttura regionale tra bibliotecari o assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali o consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la propria disponibilità all'incarico con relativo curriculum professionale."

Art. 28 Contributo straordinario per l'istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale" e data la rilevanza dell'iniziativa, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 700 milioni per l'esercizio 1999 al Comune di Rovigo, per l'istituzione, l'allestimento, il primo impianto e l'avvio dell'attività del Museo dei Grandi Fiumi presso il monastero Olivetano di San Bartolomeo in Rovigo (capitolo n. 70240).

2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti modalità:

- a) la prima rata, pari al sessanta per cento, previo inoltro del progetto di allestimento e relativo piano economico finanziario, del relativo stralcio funzionale esecutivo, dell'accordo di programma con definizione della partecipazione finanziaria degli aderenti al progetto, nonché della documentazione prevista dall'articolo 7 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;
- b) la seconda rata, pari al quaranta per cento, previa dichiarazione del Comune di Rovigo attestante la spesa effettuata per le attività di cui al comma 1, per un importo pari o superiore al contributo concesso.

Art. 29 Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni

1. All'ottavo comma dell'articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "nonché per gli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8."

2. Il primo comma dell'articolo 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è così sostituito:

"Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione

ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

- a) 20 per cento a favore degli interventi dei privati;
- b) 50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e loro associazioni o consorzi pubblico-privati, nonché dei consorzi di bonifica;
- c) 75 per cento a favore dei comuni montani e delle comunità montane."

3. All'articolo 37 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 è inserito, in fine, il seguente comma:

"Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33 sono utilizzate anche per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 con le modalità previste dall'articolo 2 della medesima legge."

Art. 30

Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 le parole "abitanti residenti" sono sostituite dalle parole "abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche".

Art. 31

Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il termine ultimo per la rendicontazione dell'attività svolta è così fissato:

- a) al 31 dicembre 1999 per i contributi concessi entro il 31 dicembre 1993;
- b) al 31 dicembre 2000 per i contributi concessi tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 1996.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca del medesimo, con la restituzione delle somme eventualmente erogate in acconto.

Art. 32

Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto

1. Il controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto è esercitato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e dall'articolo 28, comma 3,

della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

2. L'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e l'articolo 28, comma 3, della legge regionale 29 gennaio 1996, n. 3 sono abrogati.

3. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 il periodo "ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53" è abrogato.

Art. 33

Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è inserito il seguente articolo 45 bis:

"Art. 45 bis

Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e relative disposizioni finanziarie

1. Ai Commissari Liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, competono le funzioni di legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende.

2. Ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie di cui al comma 1, compete la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse Unità locali socio sanitarie.

3. I debiti delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente istituite presso gli Enti tesorieri delle Aziende costituite ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dalle Aziende neo-costituite devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti."

2. Il comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è abrogato.

Art. 34

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984" in materia di fidejussioni regionali su operazioni di credito agrario agevolato

1. Al terzo comma dell'articolo 25 della legge regiona-

le 10 settembre 1982, n. 48, dopo le parole "assistita da fidejussione" sono inserite le seguenti parole "Sul presupposto dello stato di insolvenza, della messa in liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale o della grave e reiterata inadempienza del soggetto garantito e qualora ne possa derivare un vantaggio economico alla Regione o all'ente prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può procedere alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle garanzie prestate prima dell'avvenuto esperimento delle procedure di riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di fidejussione." (capitolo n. 88030).

Art. 35

Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"
e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 la parola "post-diploma" è sostituita con le parole "del periodo superiore".

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, è così sostituita:

"c) un rappresentante rispettivamente dell'Accademia di Belle arti di Venezia, di Verona e dei Conservatori musicali;"

3. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è così sostituito:

"7. Nelle more della programmazione regionale, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, nonché limitatamente all'anno accademico 1999-2000 qualora sussista l'impossibilità di dare attuazione all'articolo 36 a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, la Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 390/1991, sentita la competente Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi di cui all'articolo 37 entro il 31 maggio 1998 relativamente all'anno accademico 1998-1999, entro il 30 settembre 1999 relativamente all'anno accademico 1999-2000."

Art. 36

Abolizione di tasse sulle concessioni regionali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 non sono più applicate le tasse di concessione regionali di cui ai numeri d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito elencati:

N. 3 Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (articolo 30 del DPR 19 maggio 1958, 719).

DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettere e) ed f).

N. 10 Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e articolo 1 DPR 30 maggio 1953, n. 567 - DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettera l).

N. 28 Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (articoli 4 e 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al DPR 28 giugno 1955, n. 620. Articoli 1 e 2).

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 articolo 1, lettera a).

DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 29 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (articolo 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).

DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1 lettera a).

DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 30 Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (articolo 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).

DPR 14 gennaio 1972, n.2, articolo 1 lettera a).

DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 31 Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (articolo 45, secondo comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dall'articolo 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620).

DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera a).

DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 32 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli articoli 14 e seguenti del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1, lettera a).

DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.

N. 33 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (articolo 45, secondo comma del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal DPR 28 giugno 1955, n. 620, articolo 7).

DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera e).

DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 62.

N. 36 Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria

(articoli 4 e 7, primo comma, del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

N. 37 Licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato nel terzo comma dell'articolo 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.

N. 38 Concessione di filovie - di interesse regionale - (articolo 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulla concessione regionale di cui al numero d'ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 20 giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:

N. 46 Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, avente interesse regionale.

Art. 37

Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria

1. La Giunta regionale al fine di provvedere all'avviamento e messa a regime del sistema consortile di collettamento e depurazione per il risanamento e la tutela ambientale del territorio ricompreso nel Parco regionale del delta del Po, interessante i Comuni di Porto Viro, Rosolina, Loreo, Taglio di Po e l'area industriale attrezzata di Adria, è autorizzata ad erogare al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria, in via straordinaria, la somma complessiva di lire 900 milioni quale contributo nel 1999 (capitolo n. 50064).

Art. 38

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"

1. Le funzioni regionali in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali e di vigilanza sulle relative attività di cui all'articolo 22, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 vengono esercitate anche al fine di garantire la corretta utilizzazione ed il contenimento degli sprechi delle risorse idriche naturali.

2. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è così sostituito:

"1. Il concessionario di acque minerali per uso curativo e di acque termali, deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione:

- a) di lire 50.000 con un minimo di lire 1.500.000;
- b) di lire 15.000 con un minimo di lire 450.000 per le concessioni la cui attività è sospesa a norma dell'articolo 17."

3. (Comma censurato dal Governo, per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).

4. La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina le modalità di misurazione della quantità annua di acqua minerale per imbotigliamento emunta, definendo altresì i termini per l'adeguamento degli impianti da parte dei concessionari, nonché il termine di decorrenza del sistema di computo del diritto proporzionale annuo come modificato dai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. L'inosservanza da parte dei concessionari dei termini per l'adeguamento degli impianti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.

6. Le novellazioni previste dai commi 2 e 3 decorrono dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

Art. 39

Modifiche dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"

1. All'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le parole "in proprietà" sono sostituite dalle parole "in gestione".

Art. 40

Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I consorzi e le società consortili, nonché le società cooperative, possono intervenire in controgaranzia a favore di consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese, anche diversi da quelli indicati nel primo comma."

2. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è inserito il seguente comma:

"In nessun caso si tiene conto ai fini dell'assegnazione

dei contributi delle operazioni in controgaranzia effettuate dal consorzio o dalla società consortile, nonché dalla società cooperativa ai sensi del quarto comma dell'articolo 1."

3. Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 è aggiunto in fine il seguente periodo:

"o alla prestazione di controgaranzie ai sensi del quarto comma dell'articolo 1."

Art. 41

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal termine previsto dall'articolo 13."

Art. 42

Contributo straordinario all'azienda regionale Veneto Agricoltura

1. È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 540 milioni all'azienda regionale Veneto Agricoltura in considerazione delle spese anticipate dalla stessa azienda per consentire l'agibilità delle strutture realizzate a cura della Regione presso il Polo tecnologico-agroindustriale Agripolis di Legnaro (capitolo n. 5094).

Art. 43

Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente articolo 65 bis:

"Art. 65 bis - Sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, provvede la Provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal Comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune."

Art. 44

Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti

1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita diret-

tiva, per stabilire criteri uniformi sul territorio regionale per la suddivisione della retta di ospitalità presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti, al fine di distinguere la quota di rilievo sanitario da quella alberghiera.

2. Per il fine di cui al comma 1 la competente struttura regionale predispone una apposita scheda che deve essere utilizzata dalle case di riposo, contenente una precisa distinzione delle tipologie dei costi che concorrono a determinare la retta.

Art. 45

Disposizioni in materia di IPAB

1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità attuative anche pluriennali.

Art. 46

Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi

1. L'articolo 55 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) è così modificato:

- a) dopo le parole *"piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998"* sono aggiunte le parole *"limitatamente all'ammontare dell'assegno di accompagnamento, qualora percepito"*;
- b) dopo le parole *"capitolo n. 61412"* sono aggiunte le parole *"e capitolo n. 60011"*.

Art. 47

Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti

1. La Giunta regionale riconosce i costi degli operatori che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, svolgono prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera in strutture per non autosufficienti.

2. Per gli addetti all'assistenza delle strutture per non autosufficienti senza rapporto di lavoro dipendente dalle strutture medesime, i costi di cui al comma 1 sono riconosciuti in via forfettaria sulla base di specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto tra l'altro delle tariffe per analoghe prestazioni assistenziali e riabilitative.

Art. 48

Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte"

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 35% della spesa ammissibile, come determinata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2878 del 26 giugno 1994 e n. 6900 del 28 dicembre 1994, alle aziende agricole che hanno presentato domanda in relazione al progetto "Pastone di mais negli allevamenti zootecnici da latte" e per le quali non sia ancora conclusa l'istruttoria alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere relative agli investimenti previsti dal punto 2.2 dell'allegato unico alla deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 2 aprile 1998 e per le aziende richiedenti devono sussistere le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, è autorizzata la spesa una-tantum di lire 447.000.000 dal capitolo n. 80230 al capitolo n. 11600.

Art. 49

Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santorso un contributo di lire 250.000.000 per il riordino della viabilità dell'incrocio di via Pozzati, via dell'Olmo, SS 350 (capitolo n. 45242).

2. Il contributo è erogato con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"

1. Alla fine della lettera d), articolo 44 della legge regionale n. 44/1982 aggiungere:

"Nelle zone pianeggianti:

- 1) *la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4 rispetto al piano di campagna circostante;*
- 2) *l'estensione delle attività nelle aree di cui al numero 1 con autorizzazione o concessione antecedente all'entrata in vigore della presente legge è equiparata all'ampliamento di cava in attività qualora la chiusura dell'attività di cava risalga a non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge;*
- 3) *in ogni caso l'autorizzazione o concessione di cui ai numeri 1 e 2 non è assoggettata al limite minimo di superficie;"*

Art. 51

Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia", ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41

1. La somma di lire 10 miliardi, stanziata per l'applicazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41, allocata all'apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia"", resasi disponibile a seguito della mancata costituzione della Società, viene utilizzata per le finalità e secondo le modalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia.

2. L'articolo 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41, è abrogato.

Art. 52

Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni

1. L'articolo 30 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29, è così sostituito:

"Articolo 30

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo."

Art. 53

Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 "Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata 'Rocca di Monselice s.r.l.'"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Società Rocca di Monselice s.r.l. con contributo di gestione stabilito annualmente dalla legge di bilancio e disposto con atto della Giunta regionale previa trasmissione, da parte della Società, del programma annuale di attività di cui al comma 1."

2. Per l'esercizio 1999, il contributo di gestione è stabilito in lire 100 milioni (cap. 3394).

Art. 54**Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti**

1. Al fine di migliorare le condizioni di mobilità per i soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede un contributo una tantum per l'esercizio finanziario 1999 di lire 400 milioni per i servizi di taxi e di noleggio con conducente mediante autovettura e per i servizi ferroviari regionali del trasporto pubblico locale (cap. 45814).

2. I contributi sono destinati al finanziamento di interventi effettuati nell'ambito dei servizi ferroviari di competenza regionale per il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione dei servizi. Una quota non superiore al 25% è destinata ai titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura che adibiscono, per il servizio di trasporto di disabili non deambulanti, autoveicoli idonei.

3. I criteri per la ripartizione e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 55**Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni**

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n.8 come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, è così sostituito:

"1. Entro il 30 settembre 1999 sono insediati gli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c)."

Art. 56**Dichiarazione d'urgenza**

1. *(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione per mancanza del consenso governativo).*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 settembre 1999

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1999, N. 46

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999**

**VARIAZIONI DA APPORTARE ALLA TABELLA A
ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1999, N. 7**

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO PER RIFINANZIAMENTO LEGGI SETTORIALI DI SPESA

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO AUTORIZZATO DALLA L.R. N. 7/1999	AUTORIZZAZIONE ASSESTATA
3112	CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI CHE PROMUOVONO L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.3 L.R. 30/1/1997, N. 6 E ART.23 L.R. 12/9/1997, N. 37)	1.600.000.000	1.400.000.000
3474	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'UNIONE E LA FUSIONE DI COMUNI (ART. 10 L.R. 24/12/1992, N. 25 E ART. 5 L.R. 30/1/1970, N. 6)	2.000.000.000	1.500.000.000
11498	INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE AGRICOLA E AGROALIMENTARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 7 DELLA L.R. 6/9/1991, N. 27	1.000.000.000	2.400.000.000
11550	PRESTITI AGEVOLATI AI PRODUTTORI DEL SETTORE OLIVICOLO AI SENSI DELL'ART.43, LETT. A), PUNTO 3, L.R. 31/10/1980, N.88 (ART. 10 L.R. 30/1/1997, N. 6)	200.000.000	0
11554	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU PRESTITI DI CONDUZIONE DI CUI ALL'ART. 49 DELLA L.R. 31/10/1980, N. 88	0	554.985.740
11574	CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (ARTT. 34 E 35 L.R. 31/10/1980, N. 88)	1.000.000.000	1.253.000.000
12014	INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/4/1994, N. 23)	654.000.000	327.000.000
12530	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA (ARTT. 22 E 23 L.R. N. 88/1980; ARTT. 24 E 25, COMMA 7, L.R. N.1/1991)	3.000.000.000	3.150.000.000
12546	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA LOTTA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO DELLE PIANTE (ART. 3 L.R. 3/2/1998, N 3)	450.000.000	650.000.000
12548	INIZIATIVE REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (L.R. 18/4/1995, N. 32)	100.000.000	0
12556	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI STRUTTURE COLLETTIVE PER LA VALORIZZAZIONE E LA DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECHNICHE (ARTT. 29, 30 E 31 DELLA L.R. 31/10/1980, N. 88)	5.715.000.000	6.015.000.000
23002	SPESA IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI SERVIZI ALL'IMPIEGO, IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 469/1997 (L.R. 16/12/1998, N. 31)	0	3.500.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO E LEGGE	IMPORTO AUTORIZZATO DALLA L.R. N. 7/1999	AUTORIZZAZIONE ASSESTATA
32036	FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/1/1999, N. 1)	18.000.000.000	33.000.000.000
40020	CONCESSIONE BENEFICI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.R. 18/1/1999, N. 2)	20.000.000.000	25.000.000.000
45120	INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA SULLE LINEE NAVIGABILI DEL BRENTA (L.R. 20/1/1988, N. 2)	400.000.000	750.000.000
45140	REALIZZAZIONE DI PORTI INTERNI E LACUALI A NORMA ART. 2 PUNTI 1 LETT. C), 2 LETT. B) E COMMA 3 L.R. 28/1/1982, N. 8	0	1.920.000.000
45150	INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE LINEE NAVIGABILI A NORMA DELL'ART. 2 PUNTO 1 LETT. A) E B), PUNTO 2 LETT. A) E PUNTO 3 L.R. 28/1/1982 N. 8 (ART.16 L.R. 2/4/1985 N. 30)	0	1.700.000.000
45192	SPESE PER RIMOZIONI DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI PERICOLOSI PER LA NAVIGAZIONE, NONCHÉ DI NATANTI ABUSIVAMENTE ATTRACCATI (L.R. 24/11/1987, N. 55)	220.000.000	50.000.000
45310	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERPORTI E CENTRI MERCI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA III L.R. 28/1/1982, N. 8 (ART. 14/C L.R. 31/1/1983, N. 8)	1.000.000.000	200.000.000
45322	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI A NORMA DELL'ART. 4 L.R. 28/1/82, N. 8 E DELL'ART. 7 L.R. 24/2/87 N. 6 (ART. 28 L.R. 3/2/98 N. 3)	0	7.500.000.000
51056	SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9 E 13 L.R. 16/8/1984, N. 40)	300.000.000	700.000.000
61494	INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI C.E.O.D. (ART. 55 L.R. 22/2/1999, N. 7)	0	3.000.000.000
70010	INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE NEL VENETO (L.R. 30/3/1988, N. 18)	350.000.000	400.000.000
70016	FONDO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE (L.R. 16/4/1992, N.18)	1.000.000.000	950.000.000
70178	FONDO DI ROTAZIONE PER L'EDILIZIA CULTURALE (ART. 36 L.R. 3/2/1995, N. 6)	1.500.000.000	904.700.000
70222	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL DUEMILA (ART. 57 L.R. 22/2/1999, N. 7)	1.000.000.000	1.200.000.000
70226	FINANZIAMENTI PER INTERVENTI CULTURALI NELL'AMBITO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON GLI ENTI LOCALI (ART. 51 L.R. 22/2/1999, N. 7)	1.000.000.000	1.300.000.000
73002	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE, LA DIFFUSIONE E LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA (ART. 2 LETT. A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P E ART. 10, COMMA 7, L.R. 5/4/1993 N. 12)	2.060.000.000	2.460.000.000



REGIONE DEL VENETO

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATA AL

***PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSETAMENTO DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999***

RELAZIONE

Ai sensi degli articoli 21 e 32/bis della vigente legge di contabilità regionale, l'operazione di assestamento del bilancio 1999 si realizza, in termini normativi, attraverso due disegni di legge contestuali concernenti:

- 1) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi settori di intervento e l'introduzione di modifiche procedurali alla legislazione vigente (il presente DDL finanziaria);*
- 2) l'approvazione delle modifiche e delle variazioni da introdurre agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 1999 e alle relative tabelle allegate (DDL sull'assestamento di bilancio).*

Il presente disegno di legge si riferisce ai soli aspetti indicati al punto 1 e autorizza, in termini sostanziali, le occorrenti iscrizioni in bilancio.

La "legge finanziaria", infatti, svolge in modo preminente il ruolo di rendere concreto ed immediatamente operativo l'impiego delle risorse, alle quali la Regione abbia già attribuito una precisa destinazione in sede programmatica, potendo avere quindi esclusivamente il contenuto di:

- legge generale di rifinanziamento di leggi regionali esistenti;*
- legge di revisione della distribuzione temporale delle autorizzazioni pluriennali di spesa;*
- legge di aggiornamento e rettifica delle procedure e delle modalità di intervento in essere col fine di migliorare l'efficienza della macchina amministrativa regionale.*

In particolare, le direttive della Giunta regionale per la gestione del bilancio 1999, approvate con deliberazione n. 1112 del 13.4.1999, dispongono che la legge finanziaria, di accompagnamento dell'assestamento del bilancio, deve riacquistare la funzione propria di modifica delle procedure e delle condizioni di intervento delle leggi regionali, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

Il disegno di legge finanziaria si compone di 55 articoli, nonché della dichiarazione d'urgenza; di seguito sono riportate brevi note di motivazione relative a ciascun articolo riportato nel provvedimento di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali, unitamente al riferimento del corpus legislativo regionale in cui va ad inserirsi l'articolo stesso.

Art.1 – Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999).

E' l'articolo che dispone le modifiche di rifinanziamento rispetto a quanto già disposto con la finanziaria del bilancio 1999. I relativi importi sono elencati nella tabella 1 allegata alla legge.

Art.2 – Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, “Interventi per favorire l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali”.

A seguito del nuovo regime introdotto dalle “leggi Bassanini” e dal D.Lgs. n. 112/1998, particolare significato assume per gli Enti locali l’attivazione dello sportello unico per le imprese, struttura questa assolutamente nuova nel panorama organizzativo degli stessi Enti locali e di assoluto interesse per le imprese.

In tale contesto, si stanno prefigurando formule e strumenti convenzionali tra la Regione, l’ANCI e l’Unioncamere per avviare sperimentazioni tempestive e coerenti in tutte le province del Veneto, consistenti nella progettazione e nella gestione in forma associata di sportelli unici per le imprese in nome e per conto di gruppi di Comuni a ciò interessati.

Legge regionale 2 dicembre 1991, n.30

INTERVENTI PER FAVORIRE L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art.2 - Modalità degli interventi.

1. La realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è effettuata, con la collaborazione degli Organismi rappresentativi degli Enti locali della Regione utilizzando eventuali apporti anche finanziari di Enti locali, di Ordini professionali e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono aperte alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgono compiti particolarmente attinenti all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.3 – Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione ” e successive modificazioni.

Con la presente disposizione di legge si intende perseguire la finalità di armonizzare l’impianto organizzativo delineato dall’art.16 della legge regionale 10.1.1997, n.1 con le ulteriori disposizioni, dettate al riguardo, dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Infatti, il comma 4 stabilisce i criteri per individuare particolari posizioni organizzative che si qualificano per l’assunzione diretta di elevate responsabilità di prodotto e di risultato.

Con il comma 5 viene determinato lo stanziamento, correlato alla prima individuazione delle suddette posizioni organizzative, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali in argomento (art.17, comma 2, lett. b) del C.C.N.L.).

Legge regionale 10 gennaio 1997, n.1

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE

Art.16 - Gli uffici.

1. Gli uffici sono strutture organizzative indirizzate all'esercizio di attività amministrative oggettivamente definite. Sono attivati su proposta dei dirigenti regionali delle strutture di relativa competenza, sulla base di

criteri di omogeneità e con riguardo a finalità specifiche in funzione del raggiungimento degli obiettivi propri del servizio o della direzione regionale cui appartengono.

2. Sono assimilate agli uffici le unità operative costituite per periodi determinati quali strutture organizzative di supporto alle direzioni regionali o ai servizi in relazione a particolari obiettivi o attività amministrative.

3. Agli Uffici e alle unità operative ad essi assimilate è preposto personale in possesso della qualifica di quadro.

Art.4 – Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e successive modificazioni.

Legge regionale 10 gennaio 1997, n.1

ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE

Art.7 - Organizzazione amministrativa della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento, sentita la competente Commissione consiliare, individua non più di undici Segreterie regionali. A ciascuna Segreteria corrisponde un'area di coordinamento.

2. La Giunta regionale nello stesso termine di sessanta giorni dall'insediamento istituisce:

- a) la Segreteria della Giunta regionale;*
- b) il Gabinetto del Presidente della Regione.*

3. La Segreteria della Giunta regionale assicura la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite. Il segretario della Giunta regionale assicura il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali, attesta l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta e cura i rapporti con la Commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale.

4. Il Gabinetto del Presidente riferisce a quest'ultimo, a cui assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

5. La Giunta regionale attiva altresì le unità di progetto, nonché le posizioni dirigenziali di supporto, individuando fra l'altro, la collocazione dell'unità di progetto e delle posizioni dirigenziali di supporto in modo da garantire il loro collegamento alle strutture competenti per materia.

6. Sono istituite, altresì, le Segreterie del Presidente e dei membri della Giunta regionale quali unità di supporto diretto all'attività degli stessi.

7. È istituito l'Ufficio stampa della Giunta regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dalla Giunta stessa, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

8. La Giunta regionale nomina inoltre Commissari straordinari per l'adempimento di compiti speciali e comunque temporanei delimitandone gli obiettivi, i poteri e la durata.

Art.19 - Segreterie dei componenti della Giunta regionale.

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Giunta regionale, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. Le segreterie di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile, si avvalgono, per le qualifiche spettanti alle stesse, di personale dipendente ovvero, nei limiti massimi del cinquanta per cento dell'organico previsto, assunto con contratto a tempo determinato, nominato dalla Giunta regionale su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri membri della Giunta.

3. Ai responsabili delle segreterie è attribuito per la durata dell'incarico il trattamento economico previsto per il dirigente preposto alla direzione di un servizio.

4. Il rapporto di lavoro delle unità assunte con contratto a tempo determinato viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilisce altresì che il rapporto di cui al presente comma può essere risolto in qualsiasi momento e cessa, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione.

Art.5 – Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Legge regionale 10 giugno 1991, n.12

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE

Art.178 - Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari.

1. Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è scelto esclusivamente fra dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri Enti pubblici.

2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:

Gruppi da 1 Consigliere:	2 unità;
da 2 a 3 Consiglieri:	3 unità;
da 4 a 5 Consiglieri:	5 unità;
da 6 a 7 Consiglieri:	7 unità;
da 8 a 10 Consiglieri:	8 unità;
da 11 a 15 Consiglieri:	10 unità;
da 16 a 20 Consiglieri:	13 unità;
oltre 21 Consiglieri:	15 unità. (106)

3. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella "B" allegata alla presente legge e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche indicate nella medesima tabella "B" o equiparate. (107)

3 bis. Al gruppo consiliare misto compete personale nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

a) dirigente: una unità;

b) livello quinto: una unità per ciascun consigliere aderente al gruppo. (108)

4. Per i dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente generale regionale e di Dirigente regionale, assegnati ai Gruppi consiliari, l'indennità prevista dall'articolo 95 è determinata dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari. (109)

Art. 181 - Norme particolari sul personale assegnato ai Gruppi consiliari.

1. Ai Gruppi consiliari che non si avvalgono di personale appartenente al ruolo regionale o messo a disposizione dallo Stato o da altri Enti pubblici o che se ne avvalgono solo per una parte del contingente loro spettante, viene erogato un finanziamento sostitutivo per ogni unità di personale a cui rinuncia, pari al costo globale previsto per il personale regionale delle corrispondenti qualifiche funzionali determinate in base a quanto contemplato dall'articolo 178.

(106) Comma così sostituito da comma 1 dell'art.40 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29

(107) Tabella sostituita dal comma 2 dell'art.40 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29. In precedenza modificata da art.8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e sostituita da art.2, della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10.

(108) Comma sostituito da comma 1 art.72 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. In precedenza aggiunto da art.39 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.

(109) Articolo così sostituito da art.2, della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10.

Art.6 – Modifica dell'articolo 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

La disposizione si prefigge lo scopo di garantire lo svolgimento degli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla cessazione dei gruppi con la fine della legislatura.

 Legge regionale 10 giugno 1991, n.12

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE

Art.179 - Procedure per l'assegnazione del personale ai Gruppi consiliari.

1. Il personale da assegnare ai Gruppi consiliari è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che inoltra la relativa proposta alla Giunta regionale, la quale provvede all'assegnazione ovvero, se trattasi di personale non regionale, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.
2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l'assenso dell'impiegato.
3. Gli impiegati assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dipendenze del Presidente del Gruppo consiliare.

Art.7 – Anticipazioni su future assegnazioni statali.

Si tratta di anticipazioni regionali su fondi nazionali relativi ad interventi per un sussidio alle aziende frutticole interessate dalle infezioni di "sharka" e di "erwinia amylovora".

Per quanto riguarda il comma 2, gli interventi sono relativi ad azioni agroindustriali per i quali esiste il cofinanziamento dell'Unione Europea.

Art.8 – Intervento straordinario per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.

L'intervento previsto si pone quale soccorso regionale alle imprese del settore tabacchicolo che hanno subito gravi conseguenze dal punto di vista produttivo e finanziario dal verificarsi di una serie di avversità atmosferiche e fitopatologiche che hanno compromesso il bilancio aziendale.

L'intervento ha natura e carattere straordinario e si colloca in alternativa alle iniziative nazionali.

Art.9 – Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

La legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 26, ha previsto che le Regioni per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili provocati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati a pascolo, dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, provvedano a costituire un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. La stessa norma dispone, inoltre, che a detto fondo regionale "affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23", cioè dei proventi delle tasse di concessione regionale istituite per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Secondo la legge statale l'intervento può riguardare esclusivamente i danni all'agricoltura non altrimenti risarcibili, cioè i danni per i quali non sia possibile individuare un responsabile perché rimasto sconosciuto oppure perché nessuna responsabilità può essere ascritta alla condotta attiva o omissiva di un determinato soggetto. Di conseguenza, nel caso in cui siano ravvisabili precise responsabilità a carico di un determinato soggetto, non potrà trovare applicazione il risarcimento (contributo) di cui al fondo regionale e si dovrà ricorrere alle regole generali in materia di responsabilità civile da atto illecito di cui agli artt.2043 e seguenti del codice civile.

La Regione Veneto ha dato attuazione alla legge statale con la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, prevedendo la costituzione del fondo regionale (articolo 28) cui affluisce una parte della quota del 20% dei proventi delle tasse sulle concessioni regionali (articolo 39). Determinati quindi in entrata i proventi a titolo di tasse sulle concessioni regionali, la Regione decide di destinare al fondo una quota fino al 20% - con una scelta discrezionale - stanziandola nell'apposito capitolo del bilancio di previsione. Detta somma,

successivamente, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio, dovrà essere ripartita tra le Province con provvedimento della Giunta regionale (art.28, comma 2).

Con la legge regionale, inoltre, l'erogazione dei contributi è stata delegata alle Province che vi provvedono mediante un Comitato – cui il proprietario o il conduttore del fondo devono denunciare tempestivamente i danni – che provvede entro termini definiti alle relative verifiche e alla liquidazione.

Da quanto sopra emerge chiaramente che l'intervento regionale è possibile solo nei limiti di capienza del fondo e che per le diverse Province vige, di conseguenza, il limite della quota assegnata con la ripartizione annuale.

La legittimità delle disposizioni regionali è confermata peraltro anche dalle previsioni contenute nelle corrispondenti leggi emanate dalle altre Regioni: il Piemonte (legge regionale 4 settembre 1996, n. 70), l'Emilia Romagna (legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8), la Toscana (legge regionale 17 maggio 1994, n. 14), la Basilicata (legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2), per citarne solo alcune, hanno infatti costituito il fondo con gli stessi limiti previsti dalla legge regionale del Veneto.

Tuttavia, nonostante la chiarezza delle disposizioni, sia statali che regionali, con riguardo alle finalità del fondo – che, si ripete, sono quelle di riconoscere un ristoro parziale all'agricoltore che ha subito un danno non risarcibile – sia i danneggiati che le stesse Amministrazioni provinciali continuano a richiedere alla Regione il risarcimento totale dei danni.

Si rende pertanto necessario intervenire per chiarire il contenuto della norma regionale. Poiché, tuttavia, una modifica della stessa avrebbe potuto creare nuovi problemi interpretativi, nonché problemi di diritto transitorio derivanti dalla nuova disposizione rispetto a quella abrogata, si è ritenuto di intervenire con una norma di interpretazione autentica volta a delineare e meglio focalizzare i contenuti dell'articolo 28.

Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art.28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

- 1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.*
- 2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.*
- 3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.*
- 4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.*

Art.10 – Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani.

Art.11 – Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e della piante ornamentali”.

La proposta di modifica dell'articolo 3 innova, nella sostanza, il disposto dell'articolo laddove, alla lettera b) del comma 1, attribuisce anche alla prestazione lavorativa in qualità di familiare, iscritto all'INPS (ex SCAU) come collaboratore del titolare di un'azienda ort-floro-frutticola, per un periodo triennale, un valore al fine della valutazione della capacità professionale. Le rimanenti modifiche al comma 1 dell'articolo 3 sono unicamente di ordine formale e sono dirette a semplificare l'esposizione dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.

La proposta di modifica dell'articolo 10 è finalizzata a non vanificare la portata innovativa della disposizione introdotta dall'articolo in questione. Come è noto, una quota considerevole di aziende orto-floro-frutticole del Veneto è condotta in forma di società semplice; l'adozione di tale forma societaria consente una notevole semplificazione contabile dal momento che, ai fini delle imposte sui redditi, si fa riferimento, trattandosi di attività agricola, al solo reddito catastale. L'attività di vendita di prodotti di completamento, essendo invece di natura commerciale, non può essere gestita da una società semplice - forma questa riservata all'attività agricola - ragione per cui è necessaria, in presenza di ditta collettiva, la costituzione di una società di tipo commerciale (di persone o di capitali). Permanendo la originaria dizione dell'articolo 10, che richiede in tutti i casi la perfetta identità, dal punto di vista soggettivo, tra l'imprenditore che esercita l'attività agricola e quello che commercializza i prodotti di completamento, tutte le aziende condotte in forma di società semplice, per poter usufruire dell'opportunità offerta dal dettato dell'articolo 10, dovrebbero trasformarsi in società commerciali con la conseguenza di estendere anche all'esercizio dell'attività agricola la contabilità di tipo commerciale (a costi e ricavi). Con la modifica proposta si consentirebbe, in casi ben delimitati, di valorizzare l'identità oggettiva tra l'azienda agricola e l'azienda commerciale di completamento, pur in presenza di una non perfetta identità soggettiva.

La proposta di modifica dell'articolo 13, contenente norme transitorie, si propone, nei primi tre commi, di meglio tutelare le legittime aspettative di quegli imprenditori che hanno ottenuto regolare autorizzazione in vigore della abrogata legge regionale n. 48/1985, consentendo loro di continuare ad esercitare l'attività intrapresa e condizionandone l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 6 alla sola dimostrazione della capacità dell'azienda di dare sostentamento ad almeno una U.L.U.

Il comma 4 dell'articolo 13, nella formulazione proposta, si prefigge di snellire le procedure amministrative avviate in costanza della legge regionale n. 48/1985, consentendo il rilascio di autorizzazioni provvisorie per i richiedenti che, necessitando dell'attestazione di partecipazione ai corsi professionali di cui all'articolo 5, non sono comunque in grado, indipendentemente dalla loro volontà, di soddisfare a tale requisito in quanto i corsi stessi non sono stati ancora attivati in mancanza degli atti amministrativi che ne definiscono le caratteristiche.

Legge regionale 12 aprile 1999 n. 19

NORME PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE ORTO-FLORO-FRUTTICOLA E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

Art.3 - Requisiti professionali.

1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie dell'operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 5. La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
- b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
- c) attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5.

2. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2.

3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all'attività secondo la classificazione di cui all'articolo 6.

4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell'attrezzatura aziendale e l'indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate.

5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell'azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo.
6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell'esercizio dell'attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi.

Art.10 - Attività complementari

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
- a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;
- b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1.

Art.13 - Norma transitoria.

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, continua ad avere validità purché i titolari siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, con esonero dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione professionale di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 i titolari dell'autorizzazione di cui alla legge regionale n. 48/1985 devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presentare un'autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1998, n. 403.
3. Il servizio fitosanitario regionale provvede altresì all'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 6 dei titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 48/1985 che, in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2, risultano essere conformi alle disposizioni della presente legge

Art.12 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro - alimentare Veneto Agricoltura".

La modifica del comma 1 dell'art.11 della legge regionale n.35/1997 consente di uniformare la contabilità dell'attività istituzionale di Veneto Agricoltura con quella della Regione, favorendo le opportune correlazioni con i finanziamenti concessi e le necessarie verifiche previste dalla normativa in essere.

Si evidenzia ancora che Veneto Agricoltura svolge principalmente un'attività senza fine di lucro destinata alla conservazione del patrimonio forestale demaniale, alla gestione di altri immobili di proprietà della stessa Regione e a quanto previsto dall'art.2 della legge istitutiva. Laddove, peraltro, si configurano un'attività di natura commerciale, l'Azienda provvederà, ai sensi dell'art.13, comma 2, del DPR n. 600/1973, alla contabilizzazione delle operazioni a norma dell'art.2423 e ss. del codice civile. I relativi bilanci saranno allegati quale parte integrante del rendiconto generale dell'Azienda.

Legge regionale 5 settembre 1997 n. 35

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE "VENETO AGRICOLTURA"

Art.11 - Attività di gestione.

1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'azienda è svolta in conformità alla normativa di cui all'articolo 2423 e seguenti del codice civile. (4)
2. Alle spese di funzionamento per l'attività dell'Azienda si provvede con:
- a) il fondo di dotazione iniziale;
- b) il contributo annuale della Regione determinato in sede di legge di bilancio;
- c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
- d) i proventi da attività e servizi svolti;

e) le rendite patrimoniali.

(4) Ai sensi del comma 2 dell'art.6 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 gli adempimenti di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo a quello di avvio della gestione.

Art.13 – Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura.

La necessità di sostenere lo sforzo riorganizzativo e d'investimento delle imprese agricole venete nell'attuale momento di crisi e cambiamento del settore, impone la ricerca di forme creditizie assistite, per non compromettere ulteriormente l'equilibrio finanziario delle imprese e così la loro esistenza. Perciò, a fronte della mancanza di aggiornati e opportuni strumenti legislativi e operativi regionali, si propone un idoneo rifinanziamento pubblico dei fondi rischi dei consorzi di garanzia nel settore agricolo istituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65.

Legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE FINANZIAMENTI DIRETTI PER ATTUARE INTERVENTI INTEGRATI NEL SETTORE PRIMARIO E PER SOSTENERE L'AUTOFINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA

Art.7

Per agevolare l'accesso ai finanziamenti e ad altre forme creditizie, potranno essere costituiti, fra produttori agricoli e loro organismi associativi, consorzi di garanzia in forma di società cooperative o di altre forme societarie riconoscibili per legge. Gli statuti di tali consorzi devono prevedere i seguenti scopi e obblighi:

- 1) gestione di un patrimonio di garanzia costituito dal patrimonio sociale e dalle fidejussioni sottoscritte dai soci in correlazione con le finalità che si intendono perseguire;*
 - 2) obbligo da parte dei soci di contribuire alla costituzione e all'incremento del patrimonio sociale nonché alla formazione del monte fidejussioni nei modi e nei termini statutariamente prescritti.*
- Alla formazione del patrimonio di garanzia possono contribuire amministrazioni ed enti pubblici o privati, senza diritto a fruire delle agevolazioni fidejussorie del consorzio.*

Art.14 – Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, "Iniziativa per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni.

Legge regionale 7 maggio 1996, n.12

INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL MERCATO MOBILIARE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art.4

- 1. La Giunta regionale promuove, con le modalità ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, le iniziative necessarie per la costituzione di una società per azioni d'investimento a capitale variabile, denominata NORDEST SICAV spa, di cui deve essere riservata alla Regione una quota di partecipazione di lire 1 miliardo e comunque non inferiore al cinque per cento del capitale sociale minimo di lire 10 miliardi richiesto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo medesimo.*
- 2. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale autorizza la società Veneto Sviluppo spa a sottoscrivere le quote ed a svolgere tutte le azioni di promozione e costituzione della società NORDEST SICAV spa con uno stanziamento di lire 1 miliardo. (capitolo n. 20018).*
- 3. Possono essere soci fondatori della NORDEST SICAV spa oltre alla Regione del Veneto, anche le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, altri enti pubblici, società che per legge esercitano attività di pubblico interesse, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare e altre società che operano nel settore dell'intermediazione e gestione del risparmio.*

4. La Veneto Sviluppo spa, quale fiduciaria, partecipa in nome e per conto della Regione del Veneto alla NORDEST SICAV spa, costituita ed operante nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a condizione che la società abbia per oggetto l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa di proprie azioni, in valori mobiliari di società aventi sede legale ed operatività prevalente nel triveneto o, subordinatamente, di società la cui presenza nell'area menzionata sia significativa ai fini della crescita economica delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia nonché Trentino-Alto Adige. (1)

(1) Articolo così sostituito da art.9 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29

Art.15 – Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale”.

Legge regionale 6 settembre 1988, n.45

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

Art.4

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l'apporto scientifico delle università.

2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.

Art.16 – Partecipazione della Regione del Veneto alla società “Verona Mercato” con sede a Verona.

Legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)

Art.16 - Partecipazioni azionarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale della Aeroporto Catullo spa di Verona Villafranca fino a lire 1.000 milioni, (9) della Aer. Tre spa di Treviso fino a lire 312 milioni, (10) della società Mercato Agroalimentare di Verona fino a lire 1.000 milioni (capitolo n. 20004).

(9) Ai sensi del comma 5 dell'art.8 legge regionale 3 dicembre 1998 la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., l'aumento del capitale sociale della Società Aeroportuale "Valerio Catullo S.p.A." di Verona Villafranca, per un importo complessivo di lire 29.487.500 di cui lire 21.062.500 a titolo di sovrapprezzo.

(10) Importo elevato da 300 milioni a 312 milioni da art.8 comma 3 legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.

Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)

Art.9 - Partecipazioni societarie.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il tramite della "Veneto Sviluppo S.p.A.", operazioni di ricapitalizzazione delle società:

- a) "Metropolitana del Veneto s.r.l." per lire 218 milioni;
- b) "Idrovie S.p.A." fino all'importo di lire 3.200 milioni;
- c) "Mercato Agroalimentare" di Verona fino all'importo di lire 1.500 milioni (capitolo n. 20004).

Art.17 - Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo S.p.A..

Con le disposizioni prospettate si intende valorizzare le risorse, scarsamente utilizzate, ora a disposizione del fondo costituito presso Veneto Sviluppo S.p.A., per consentire "agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti ai requisiti previsti dal sistema qualità aziendale".

Secondo la norma proposta, tali risorse confluirebbero sempre presso Veneto Sviluppo S.p.A. su un altro fondo (ex legge regionale n. 3/1995) che per la finalizzazione e per le relative procedure risulta di un forte interesse per le piccole e medie imprese; la Giunta regionale viene incaricata di provvedere alle opportune direttive di utilizzo.

Si precisa inoltre che tutti gli aiuti disposti dalla legge regionale n. 3/1997 debbono rispettare la regola *de minimis*.

Legge regionale 27 gennaio 1995 n. 3

INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANE

Art.2 - Fondo per il rafforzamento del sistema produttivo veneto.

1. È istituito presso la società Veneto sviluppo spa un fondo per interventi tesi a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo veneto, l'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati nonché l'attivazione di strumenti d'ingegneria finanziaria volti a favorire, anche attraverso forme di partecipazione azionaria, l'accesso al credito delle piccole e medie imprese nonché la trasformazione dell'indebitamento a breve, in indebitamento a medio termine.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale di lire 3.500 milioni; la costituzione avviene contestualmente all'emanazione da parte della Giunta regionale dei criteri operativi per la sua gestione e per le priorità d'intervento.

Legge regionale 28 gennaio 1997 n. 3

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE

Art.2 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall'articolo 1, che riguardano:

- a) la diffusione di una cultura della qualità mediante la divulgazione di informazioni sull'importanza della qualificazione dei processi aziendali e dei prodotti;
- b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;
- c) le agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti ai requisiti previsti dal sistema qualità aziendale;

- d) la promozione dell'accesso ai servizi di prova, di taratura e certificazione presso organismi esterni accreditati;
- e) la concessione di contributi per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova e taratura.
2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente.
3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1, ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93, già finanziate.

Art.6 - Agevolazioni per spese di innovazione tecnologica.

1. Qualora il progetto di adeguamento del sistema aziendale alle norme della qualità preveda la necessità di sostenere spese per adeguare e qualificare la dotazione di sistemi informativi e di apparecchiature per controllo, prove e collaudo, le imprese di cui all'articolo 4, possono chiedere l'agevolazione finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Sono ammesse all'agevolazione le spese di investimento consistenti nell'acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche ed il relativo software.
3. Per le finalità di cui al comma 1 viene istituito un fondo di rotazione presso la società finanziaria Veneto Sviluppo spa per l'anticipazione delle spese ammissibili di cui al comma 2 fino ad un massimo di cinquecento milioni.
4. Gli organismi di garanzia delle imprese di cui all'articolo 4 possono fornire le garanzie necessarie alle anticipazioni concesse.
5. La Giunta regionale con il programma di cui all'articolo 2 stabilisce le modalità di costituzione e di operatività del fondo.

Art.18 - Disposizioni transitorie della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro".

Si introducono tali disposizioni per ottemperare all'esigenza di semplificare le procedure di spesa e soprattutto abbreviare i successivi processi di erogazione. Infatti, è la stessa legislazione regionale che, talvolta, non impone termini per la conclusione degli interventi, provocando l'aumento dei residui passivi perenti.

Art.19 - Modifiche dell'articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni.

L'articolo 35, comma 3 della legge regionale n. 67/1987 prevede che apposite convenzioni stipulate fra Regione e Camere di Commercio regolino i rapporti finanziari relativi alle funzioni amministrative delegate agli enti camerali per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, per le relative funzioni di vigilanza, nonché per l'espletamento delle procedure per l'elezione dei componenti delle medesime C.P.A.

Tale previsione mal si concilia con l'istituto della delega di funzioni che persegue lo scopo di snellimento e semplificazione delle procedure rispetto al precedente regime di avvalimento da parte della Regione degli uffici camerali, che effettivamente necessitava di convenzioni regolatrici dei reciproci rapporti fra Enti.

D'altro canto l'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, recante modifiche alla citata legge regionale n. 67/1987, ha previsto che la Giunta regionale detti disposizioni esecutive e di attuazione delle funzioni delegate alle Camere di Commercio.

Ciò consente l'esercizio della delega prescindendo dal passaggio attraverso le "forche caudine" delle convenzioni, senza con questo escludere che le C.C.I.A. possano contribuire a determinare il contenuto di tali direttive oltre che, ovviamente, dei relativi aspetti economico - finanziari.

Si rende pertanto opportuno procedere all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale n. 67/1987 e, conseguentemente, di quella parte del comma 4 dello stesso articolo che fa riferimento alle convenzioni.

Legge regionale 31 dicembre 1987, n.67

DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO**Art.35 - Norme finanziarie.**

1. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio di cui alla presente legge si fa fronte con uno stanziamento di lire 2.500.000.000 nel capitolo di bilancio n. 21408 per l'anno 1997, che assume la seguente denominazione "Fondo da ripartire tra le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, nonché per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato", con corrispondente riduzione dell'importo iscritto al capitolo n. 21402 del bilancio triennale 1996-1998 relativamente al medesimo esercizio finanziario. Per il 1997 lo stanziamento è riferito per lire 2.000.000.000 alle spese correnti per l'esercizio delle funzioni delegate e per lire 500.000.000 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.
2. Con leggi di bilancio per gli anni seguenti sarà determinato lo stanziamento per l'esercizio delle deleghe alle Camere di commercio mediante l'iscrizione al capitolo n. 21408 dello stato di previsione della spesa.
3. Con apposita convenzione stipulata tra la Regione e le Camere di commercio, sentite le associazioni di categoria rappresentative degli imprenditori artigiani, saranno regolati i rapporti finanziari relativi all'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge.
4. Ad avvenuta stipula della convenzione di cui al comma 3, le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della presente legge. L'eventuale conguaglio viene annualmente previsto con legge di bilancio.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di commercio sono tenute a trasmettere, unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta, l'indicazione delle somme introitate e spese.
6. Per gli oneri derivanti da attività previste a carico delle Province di cui al comma 2 dell'articolo 33 della presente legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo di bilancio n. 4100.
7. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, le modalità organizzative e il relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 33 della presente legge.

Art.20 - Partecipazioni societarie.**Art.21 - Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" e successive modificazioni.**

La proposta di modifica della legge regionale n. 18/1990 è finalizzata allo snellimento delle procedure di approvazione di progetti di piste da sci, impianti a fune e di innevamento programmato, nonché dei relativi servizi complementari.

La legge regionale n. 18/1990 stabilisce che gli atti amministrativi previsti dal comma 1 dell'art.9 e dal comma 1 dell'art.41 siano di competenza della Giunta regionale, mentre l'autorizzazione stabilita dal comma 1 dell'art.27 debba essere di competenza del Presidente della stessa Giunta regionale.

Con l'art.42 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.6 le competenze di cui sopra sono state conferite al Dirigente del Dipartimento competente (con riferimento al comma 1 dell'art.27) e al Dirigente generale del Dipartimento Viabilità e Trasporti (relativamente ai commi 1 degli artt.9 e 41). Nell'ottica della stessa legge, tenuto conto:

- delle competenze già previste dalla legge regionale n.18/1990 a carico delle Commissioni consultive in materia di LL.PP. istituite a norma dell'art.28 della legge regionale n.42/1984 (le quali, si ricorda, sono presiedute dai Direttori degli Uffici del Genio Civile);
 - della necessità di dover svolgere frequenti sopralluoghi in zone spesso molto distanti dalla sede del Dipartimento Viabilità e Trasporti;
 - dalla promulgazione di leggi connesse con la tutela del paesaggio, che hanno ulteriormente appesantito i procedimenti di approvazione degli impianti previsti nella legge di cui trattasi,
- con D.G.R. n.2945 del 3.7.1996 sono state conferite agli Uffici del Genio Civile numerose competenze tecniche ed istruttorie afferenti la materia, riservando al Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti l'emissione dei soli atti amministrativi di approvazione dei progetti e di autorizzazione dell'apertura degli impianti.

Le modifiche della legge regionale n. 18/1990 si prefiggono di completare il decentramento e semplificazione di alcune funzioni di carattere eminentemente tecnico, iniziati appunto (per quanto attiene la

legge regionale n.18/1990) con la legge regionale n.6/1996, demandando ai dirigenti degli Uffici del Genio Civile l'emissione degli atti che concludono procedimenti tecnico - amministrativi svolti dagli stessi.

Legge regionale 6 marzo 1990, n.18

DISCIPLINA IN MATERIA DI LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO, PISTE DA SCI E INNEVAMENTO PROGRAMMATO

Art.9 - (Fase dell'approvazione).

1. *Conclusa la fase istruttoria, il Dirigente generale del dipartimento per la viabilità e i trasporti approva il progetto dell'impianto. (1)*
2. *L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione implicita di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza dell'opera.*
3. *L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altra autorizzazione, nulla-osta od approvazione di competenza regionale prevista dalle norme vigenti.*

Art.27 - (Autorizzazione all'esercizio).

1. *Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione del Dirigente del dipartimento competente.(3)*
2. *Il provvedimento di apertura al pubblico esercizio è subordinato al rilascio del nulla-osta tecnico da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti e all'esistenza del provvedimento di concessione di cui agli artt.14 e 15.*

Art.41 - (Procedimento concessorio). (5)

1. *La concessione è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte del Dirigente generale del dipartimento per la viabilità e i trasporti, previo parere della commissione consultiva, prevista dall'art.28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.(6)*
2. *L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'automatica iscrizione della pista nel registro delle piste, di cui all'art.57.*
3. *L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altra autorizzazione, nulla-osta od approvazione di competenza regionale prevista dalle norme vigenti. Resta salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art.56 del Dpr 24 luglio 1977 n. 616.*

(1) Comma modificato da comma 8 art.42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6

(3) Comma modificato da comma 1 art.42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6

(5) Vedi anche art.29 bis legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 che sottopone a valutazione di compatibilità ambientale gli impianti meccanici di risalita a teleferiche per uso turistico, nonché piste da sci.

(6) Comma modificato da comma 8 art.42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6

Art.22 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

Si introducono tali disposizioni per ottemperare all'esigenza di semplificare le procedure di spesa e soprattutto abbreviare i successivi processi di erogazione. Infatti, è la stessa legislazione regionale che, talvolta, non impone termini per la conclusione degli interventi, provocando l'aumento dei residui passivi perenti.

Art.23 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione 1998".

Si introducono tali disposizioni per ottemperare all'esigenza di semplificare le procedure di spesa e soprattutto abbreviare i successivi processi di erogazione. Infatti, è la stessa legislazione regionale che, talvolta, non impone termini per la conclusione degli interventi, provocando l'aumento dei residui passivi perenti.

 Legge regionale 3 dicembre 1998, n.29

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

Art.20 - Disposizioni transitorie di leggi regionali e di leggi statali in materia di viabilità pubblica e calamità naturali.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1992, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 1999, pena la decadenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 riguardano i procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:

1) regionali:

- a) legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19;
- b) legge regionale 16 maggio 1980, n. 59;

2) statali:

- a) legge 3 agosto 1949, n. 589;
- b) legge 10 agosto 1950, n. 647;
- c) legge 15 febbraio 1953, n. 184;
- d) legge 26 febbraio 1958, n. 126;
- e) legge 21 aprile 1962, n. 181;
- f) legge 22 luglio 1966, n. 614;
- g) legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
- h) legge 9 gennaio 1971, n. 167;
- i) legge 20 ottobre 1971, n. 912.

Art.24 - Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau.

Art.25 - Emergenza Kosovo.

 Legge regionale 16 aprile 1992 n. 18

ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

Art.26 - Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.

 Legge regionale 16 aprile 1992 n. 18

ISTITUZIONE DI UN FONDO REGIONALE PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

Art.1 (Finalità).

1. La Regione del Veneto, nello spirito di solidarietà tra i popoli, contribuisce alle attività di soccorso e di aiuto verso altri Paesi finalizzate a fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, di carenza igienico sanitaria, di disagio sociale, di distruzione del patrimonio ambientale e artistico, che minacciano la stessa sopravvivenza delle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà economiche e sociali, nell'ambito degli indirizzi e della politica estera del Governo.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene mediante:
- a) istituzione di un fondo annuo denominato fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finalizzato a interventi diretti della Regione e a iniziative di promozione e sostegno di analoghi interventi di solidarietà avviati in sede locale;
 - b) collaborazione e sostegno, nel quadro normativo definito dal Ministero degli Affari Esteri, agli interventi e alle iniziative di solidarietà delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e degli organismi associativi e di volontariato, degli Enti pubblici e delle Istituzioni private presenti nella Regione.
3. Per i fini indicati nella presente legge e con riferimento a specifici interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale.
4. In casi di gravissima emergenza il fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale, finanziato nei termini di cui al successivo art.4, può altresì essere incrementato per iniziativa della Giunta regionale, con ulteriore stanziamento fissato con la legge di rifinanziamento e modifica di leggi regionali adottata in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione.

Art.27 – Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e successive modificazioni.

La modifica agli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 50/1984 si rende necessaria per adeguare la normativa regionale al principio dell'autonomia delle amministrazioni locali in materia di concorsi, eliminando il potere esclusivo di nomina da parte della Regione di esperti, scelti tra propri funzionari per tutti i concorsi nelle biblioteche del Veneto. La norma peraltro costituisce un forte appesantimento organizzativo in quanto costringe i pochi funzionari del Servizio regionale per i Beni librari a molte assenze per partecipare a concorsi. Il sistema bibliotecario pubblico veneto ha bibliotecari con professionalità adeguata per svolgere tale ruolo di esperti.

Legge regionale 5 settembre 1984, n.50

NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Art.33 - (Personale tecnico delle biblioteche)

Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche è costituito da bibliotecari e da assistenti di biblioteca e viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso (della Commissione giudicatrice fa parte un esperto del settore designato dal Presidente della Giunta regionale). Il titolo di studio richiesto è rispettivamente la laurea e il diploma di scuola media superiore fatte salve le deroghe previste dal contratto degli Enti locali per prestazioni di servizio già effettuate.

Art.34 -(Concorsi e incarichi)

Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l'assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione.

Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post - universitaria o rilasciati dagli Archivi di Stato, nonché, per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un funzionario regionale, esperto del settore, designato dal Presidente della Giunta regionale.

Secondo l'importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato a un bibliotecario ovvero a un assistente di biblioteca.

Tuttavia, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, può essere conferito l'incarico di assistente di biblioteca con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di assistente di biblioteca.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione del centro del sistema medesimo.

Art.28 – Contributo straordinario per l'istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.

Art.29 – Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.

Le proposte di modifica alla legge regionale n. 44/1982 risultano necessarie al fine di consentire l'utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni previste nell'ambito delle attività di cava anche per i fini ambientali previsti dalla legge regionale 8 aprile 1997 n. 8, oltre che per le attività di ripristino dei siti di cave abbandonate e dismesse.

Legge regionale 7 settembre 1982, n.44

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Art.33 - (Sanzioni)

Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a L. 6.000.000, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, l'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata la sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a L. 1.000.000, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dalla Giunta provinciale.

Qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta salva la diversa entità delle sanzioni.

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, compete alla Giunta provinciale, oltre all'adozione delle sanzioni pecuniarie, delle disposizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale di cui ai commi precedenti, anche la determinazione dell'eventuale maggior somma dovuta a titolo dell'indennità quantificata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali. (4)

I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 3.000.000.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il presidente della Provincia che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all'albo della Provincia e del Comune interessati.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni devono essere versate dalle Province alla Regione a incremento del fondo regionale di cui all'art.37 per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate o dismesse.

(4) Comma aggiunto da comma 2 art.34 legge regionale 22 luglio 1996 n. 28.

Art.37 - (Contributi regionali).

Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

- 10 per cento a favore degli interventi dei privati;
- 50 per cento a favore degli interventi dei Comuni non montani e loro associazioni o consorzi, nonché dei Consorzi di bonifica;
- 75 per cento a favore dei Comuni montani e delle Comunità montane.

Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei soggetti pubblici.

Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei censimenti comunali e dei pareri delle Province di cui all'art.35, dei dati in suo possesso, nonché dei progetti trasmessi ai sensi dell'art.36, approva, sentita la Commissione consiliare competente, un programma annuale degli interventi con la determinazione dell'entità dei contributi, dandone comunicazione alla Provincia e al Comune interessati.

I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni in cui gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30 per cento all'atto dell'inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzionato.

Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al quarto comma, sono a credito della Regione.

Il Comune deve informare la Giunta regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.

La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziato e ordinare la restituzione della parte di contributo già erogata.

Per le procedure di recupero delle somme indicate al comma precedente vale il disposto del rd 14 aprile 1910, n. 639.

La Giunta regionale concede contributi a comuni, loro associazioni e consorzi e a comunità montane, a titolo di concorso nelle spese per l'effettuazione di ricerche di materiali di cava di gruppo B sulla base di criteri e direttive che saranno stabiliti con provvedimento del Consiglio regionale.

Legge regionale 8 aprile 1997, n.8

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE DI CUI AL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996, N. 27

Art.1 - Finalità e obiettivi.

1. Il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 27 è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d'iniziativa della Regione, nell'ambito delle destinazioni di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti di depurazione e reti di fognatura;(1)*
- b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e di recupero di aree degradate;*
- c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione degli impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);*
- d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;*
- e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi comprese l'acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;*
- f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;*
- g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;*
- h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente in ambito regionale;*
- i) finanziamento di pubblicazioni, di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia ambientale;(2)*
- l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell'ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l'effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche o private.*

Art.2 - Programma annuale e modalità per la concessione di contributi.

1. La Giunta regionale predispose annualmente un programma che individua:

- a) gli obiettivi prioritari, tra quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1;*
- b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;*
- c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;*

- d) l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.
2. Qualora il programma preveda la concessione dei contributi di cui alla lettera d) del comma 1, lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.
3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

- (1) Lettera così modificata da art.2 comma 1 legge regionale 5 settembre 1997, n. 32.
- (2) Lettera così sostituita da art.2 comma 2 legge regionale 5 settembre 1997, n. 32.

Art.30 – Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

La modifica proposta si rende necessaria per il mantenimento in attività dei più importanti Enti acquedottistici che forniscono di acqua potabile i più importanti centri turistici della Regione.

Legge regionale 27 marzo 1998, n.5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.

Art.9 - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche.

1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio regionale, le Autorità d'ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all'articolo 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti residenti.
3. Nei territori montani, in considerazione delle particolari caratteristiche locali connesse con le peculiarità del territorio, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Autorità d'ambito può provvedere, per la fase temporale della salvaguardia, alla gestione del servizio idrico integrato con soggetti gestori aventi scala territoriale corrispondente a quella delle Comunità montane.
4. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 devono essere in possesso, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti minimi:
- a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge n. 142/1990;
 - b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
 - c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente;
 - d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;
 - 2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile;
 - 3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti;
 - e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996.

5. L'Autorità d'ambito persegue l'obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10.

Art.31 – Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Si introducono tali disposizioni per ottemperare all'esigenza di semplificare le procedure di spesa e soprattutto abbreviare i successivi processi di erogazione. Infatti, è la stessa legislazione regionale che, talvolta, non impone termini per la conclusione degli interventi, provocando l'aumento dei residui passivi perenti.

Legge regionale 18 dicembre 1986, n.51

INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE EDUCATIVO - ASSISTENZIALI

Art.32 – Controllo sulle Unità Locali Socio Sanitarie e sulle Aziende Ospedaliere del Veneto.

L'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991 prevede l'esercizio, da parte della Regione, del controllo nei confronti del bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali ed i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni. Successivamente il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 non ha abrogato la legge n. 412/1991, ma si è limitato a demandare alla Regione la disciplina delle modalità di vigilanza e controllo sull'attività delle aziende sanitarie uu.ll.ss.ss. ed ospedaliere.

In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, la Regione del Veneto, con le leggi regionali n. 55/1994 e n. 5/1996, ha stabilito una nuova disciplina del controllo degli atti delle aziende sanitarie venete. In particolare, l'art.38 della legge regionale n. 55/1994 prevede che il controllo sull'attività delle uu.ll.ss.ss. e delle aziende ospedaliere debba essere esercitato mediante l'apposizione del visto di congruità di cui all'art.39, che riguarda il piano generale ed i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo ed il budget generale entro il 20 novembre di ogni anno e la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio. La legge regionale n. 5/1996 prevede all'art.28 la sottoposizione al visto di conformità della Giunta regionale della ridefinizione complessiva e dell'aggiornamento biennale delle dotazioni organiche.

Le disposizioni sopracitate (artt.38 e 39 della L.R. n. 55/1994 e art.28, comma 3, della L.R. n. 5/1996) non possono considerarsi sostitutive di quanto disposto dall'art.4, comma 8, della legge n. 412/1991, considerato il richiamo espresso della suddetta disposizione previsto dall'art.14 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53; legge regionale quest'ultima che non essendo stata abrogata dagli artt.38 e 39 della legge regionale n. 55/1994, né dall'art.28, comma 3, della legge regionale n. 5/1996, che anzi la richiama espressamente, è da considerarsi tuttora in vigore.

Considerato il mutato quadro normativo dei controlli anche a seguito della legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini 2), la diversa natura delle unità locali sanitarie a seguito della riforma avviata con il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, che le configura come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, fornite di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale e tecnica ed il processo di aziendalizzazione il cui completamento è previsto dalla legge delega per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale del 30 novembre 1998, n. 419, è necessario rivedere gli ambiti del controllo esercitato dalla Regione Veneto nei confronti delle aziende sanitarie venete rendendoli più aderenti al nuovo quadro normativo ed alla mutata natura delle aziende, mantenendo esclusivamente quelli previsti dagli artt.38 e 39 della legge regionale n. 55/1994 e dall'art.28, comma 3, della legge regionale n. 5/1996.

Si rende quindi necessario provvedere ad una abrogazione espressa dell'art.14 della legge regionale n. 53/1993 ed ogni richiamo della stessa che si trovi in altre leggi regionali, in quanto il controllo previsto nei

confronti di alcune tipologie di atti non è più corrispondente alle mutate esigenze ed al ruolo assunto dalla Regione nei confronti delle aziende sanitarie.

Legge regionale 14 settembre 1994, n.55

NORME SULL'ASSETTO PROGRAMMATARIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITA' LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517

Art. 38 - Controllo regionale.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera mediante:

- a) l'apposizione del visto di congruità di cui all'articolo 39;
- b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
- c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'adozione del piano generale e dei suoi aggiornamenti, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.

Art.39 - Visto regionale di congruità.

1. Prima di essere approvati sono trasmessi alla Giunta regionale per il visto di congruità:

- a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il 20 novembre di ogni anno;
- b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.

2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma 1, formalizzate con atto del direttore generale, sono trasmesse entro dieci giorni alla Giunta regionale corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

Legge regionale 3 febbraio 1996, n.5

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998

Art.28 - Indirizzi e prescrizioni in materia di personale sanitario e sociale.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali dei servizi sanitari delle Unità locali socio - sanitarie e delle aziende ospedaliere, nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale in esubero, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nell'emanare i suddetti criteri relativamente all'assetto organico del personale sociale delle Unità locali socio - sanitarie, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 8, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti parametri di riferimento:

- a) organizzazione amministrativa dei servizi;
- b) entità e tipologie dei servizi attivati;
- c) entità e tipologie dei servizi da attivare;
- d) entità e tipologie dei servizi gestiti in convenzione;
- e) risorse finanziarie disponibili proprie e/o messe a disposizione da altri enti pubblici o privati.

3. Sono sottoposti al visto di conformità della Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, i seguenti atti delle Unità locali socio - sanitarie e delle aziende ospedaliere:

- a) ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

b) aggiornamento biennale delle dotazioni organiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. All'interno delle dotazioni complessive il governo del personale spetta al direttore generale.

Legge regionale 18 dicembre 1993, n.53

PIANO DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUGLI ENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art.14 - Unità Sanitarie Locali.

1. Il controllo preventivo sugli atti delle Unità sanitarie locali, degli istituti di ricovero e degli enti ospedalieri indicati all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è disciplinato dalle norme dello Stato.

2. Ai fini del procedimento di controllo si applica, per quanto compatibile, l'articolo 4.

Legge regionale 29 gennaio 1996, n.3

PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 1995/1997

Art.28 - Indirizzi e prescrizioni in materia di personale sanitario e sociale.

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali dei servizi sanitari delle ULSS e delle aziende ospedaliere, nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale in esubero, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nell'emanare i suddetti criteri relativamente all'assetto organico del personale sociale delle ULSS, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 8, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti parametri di riferimento:

a) organizzazione amministrativa dei servizi;

b) entità e tipologie dei servizi attivati;

c) entità e tipologie dei servizi da attivare;

d) entità e tipologie dei servizi gestiti in convenzione;

e) risorse finanziarie disponibili proprie e/o messe a disposizione da altri enti pubblici o privati.

3. Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, i seguenti atti delle ULSS e delle aziende ospedaliere:

a) ridefinizione complessiva delle dotazioni organiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato ed integrato dal successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

b) aggiornamento biennale delle dotazioni organiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. All'interno delle dotazioni complessive il governo del personale spetta al direttore generale.

Art.33 - Rappresentanza legale delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Unità Locali Socio Sanitarie e relative disposizioni finanziarie.

Si rende necessario introdurre una norma che disponga la legittimazione processuale dei Commissari liquidatori delle sopresse UU.LL.SS.SS. in ordine ai contenziosi riguardanti i debiti ante 31.12.1994, così come già realizzato da altre Regioni: Liguria L.R. n. 53/1995; Campania L.R. n. 22/1996; Toscana L.R. n. 75/1997. Tale intervento è divenuto improcrastinabile.

Legge regionale 14 settembre 1994, n.55

NORME SULL'ASSETTO PROGRAMMATICO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITA' LOCALI SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517

Art.45 - Regime transitorio.

1. Fino al 31 dicembre 1995 si applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 "Norme di contabilità delle unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" e sue modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio 1995.

2. Per l'anno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:

a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza ad esclusione della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita all'Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera;

b) nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro.

3. Il collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria:

a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche della completezza e correttezza delle scritture contabili, nonché degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

b) redige una relazione sui documenti di bilancio;

c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.

4. Le relazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

5. Tutti i rapporti di debito, di credito ed il fondo di cassa, risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti alla Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera di nuova costituzione, nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti.

6. Nel caso che le nuove Unità locali socio-sanitarie ricomprendano una parte minore degli ambiti territoriali delle Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione e nel caso di costituzione di Aziende ospedaliere e qualora ivi insistano strutture edilizie con contratti di appalto di lavoro in corso di esecuzione, le nuove unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere subentrano nella prosecuzione dei medesimi contratti, acquisendo dalla Unità locale socio-sanitaria posta in liquidazione i relativi crediti e fondi di cassa.

7. L'istituto di credito, titolare del servizio di tesoreria nella Unità locale socio-sanitaria che presenta, tra quelle poste in liquidazione e ricomprese negli ambiti territoriali della nuova Unità locale socio-sanitaria, la più elevata consistenza di assistiti, assicura, per il solo anno 1995, il servizio di tesoreria della nuova Unità locale socio-sanitaria, con le medesime condizioni contrattuali, salvo il diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria decadono dal 1° gennaio 1995.

8. Il servizio di tesoreria della nuova Azienda ospedaliera è assicurato dall'Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Unità locale socio-sanitaria alla quale apparteneva l'ospedale costituito in azienda, con le medesime condizioni contrattuali, salvo il diritto di recesso.

Art.34 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984" in materia di fidejussioni regionali su operazioni di credito agrario agevolato.

La formulazione dell'art.25 della legge regionale n.48/1982, che stabilisce le modalità di erogazione e di imputazione sul bilancio regionale delle fidejussioni prestate a favore di organismi agricoli non in grado di fornire adeguate garanzie per l'accesso al credito, prevede che la Regione possa procedere all'estinzione dei debiti derivanti dalla prestazione delle fidejussioni solo dopo che è stata esperita l'escussione dei debitori principali.

In tal modo l'originaria versione dell'art.25 ha di fatto reso obbligatorio per la Regione attendere l'esito della c.d. preventiva escussione, prevista in via facoltativa dall'art.1944, comma 2, del codice civile.

Con la modifica proposta si intende evitare che l'obbligatorietà di tale cautela sia fonte di oneri aggiuntivi a carico della Regione, la quale, a fronte di situazioni di inadempienza o insolvenza del debitore assistito dalle garanzie pubbliche, dovrebbe attendere il decorso - spesso assai lungo - della attività di

preventiva escussione del debitore garantito, per far luogo al pagamento della garanzia, gravata dal montante degli interessi nel frattempo maturati. Poiché gli interessi sono in genere stabiliti convenzionalmente con montanti di gran lunga superiori rispetto ai tassi correnti, la possibilità di procedere al pagamento anticipato permette un significativo vantaggio economico rispetto alla tardiva escussione della garanzia.

Legge regionale 10 settembre 1982, n.48

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984

Art.25 - (Fidejussione regionale su operazioni di credito agrario agevolato).

La Regione è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su operazioni di credito agrario e peschereccio - fruenti o meno del concorso pubblico nel pagamento degli interessi - a favore di imprenditori agricoli singoli e associati, cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori che non siano in grado di prestare agli Istituti ed Enti di credito adeguate garanzie; la fidejussione può essere prestata anche per operazioni di credito ordinario, di durata non superiore ai dodici mesi, poste in essere dai medesimi soggetti per far fronte alle proprie necessità di gestione. (3)

In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo, non può essere concessa a società di capitali, qualunque sia la natura dei soci azionisti.

La garanzia prestata a norma del presente articolo interviene a copertura della perdita complessiva che l'Istituto o Ente finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione sui beni posti a garanzia della operazione assistita da fidejussione.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto del Consiglio regionale.

Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L. 50.000.000 e integrato, se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.

La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per delega della Regione dall'Esav, Ente di sviluppo agricolo del Veneto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, con la legge di bilancio contestualmente all'approvazione del bilancio dell'Esav con conseguente non applicazione del quarto comma che precede. (5)

Gli atti amministrativi dell'Esav di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione, senza ulteriori adempimenti amministrativi da parte di quest' ultima. Gli oneri discendenti dalle fidejussioni concesse dall'Esav a norma del presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul bilancio regionale a norma del quinto comma del presente articolo (cap. 01089).

La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella prevista dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art.36 della legge 2/6/1961, n. 454 successive modifiche e integrazioni.

(3) Comma così sostituito da art.5 legge regionale 5 luglio 1984 n. 33.

(5) A seguito della modifica recata all'art.25 dall'art.5 legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 citato, il comma quarto originario diventa quinto, quindi per quarto comma deve intendersi quinto.

Art.35 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.

La modifica di cui al comma 1 nasce dalla considerazione che l'espressione "corsi post-diploma dei conservatori" è generica ed imprecisa, laddove invece la dicitura "corsi del periodo superiore dei conservatori" identifica esattamente la categoria di studenti dei Conservatori musicali destinatari degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario.

La modifica di cui al comma 2 (previsione di un rappresentante dei Conservatori musicali in seno alla Conferenza Regione-Università del Veneto) è la conseguenza logica della recente modifica dell'art.2,

comma 1, della legge regionale n. 8/1998, per effetto della quale tra i destinatari degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario vengono inclusi anche gli studenti dei corsi post-diploma dei Conservatori musicali.

Le modifica di cui al comma 3 si rende necessaria per evitare che si crei un vuoto normativo, nell'eventualità che i tempi tecnici del procedimento di approvazione del programma triennale per il diritto allo studio universitario di cui all'art.36 della legge regionale n. 8/1998, non consentano l'adozione dello stesso a partire dall'anno accademico 1999-2000.

Legge regionale 7 aprile 1998, n.8

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art.2 - Destinatari.

1. Sono beneficiari della presente legge gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Accademie di belle arti statali e non statali e dei corsi post-diploma dei Conservatori musicali che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede principale nel Veneto, di seguito indicati con il termine di Università. (1)
2. Sono altresì beneficiari della presente legge gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 20 della legge n. 390/1991.

(1) Comma così sostituito da art.20 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.

Art.4 - Conferenza Regione Università del Veneto.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 390/1991 la Conferenza Regione - Università del Veneto.
2. La Conferenza, costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) quattro rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
 - c) un rappresentante rispettivamente dell'Accademia di Belle arti di Venezia e Verona;
 - d) un rappresentante degli studenti rispettivamente dell'Università di Padova, Venezia, Verona e dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, individuato tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione e designato dagli stessi;
 - e) due componenti della Commissione consiliare regionale competente per il diritto allo studio, garantendo le minoranze;
 - f) l'Assessore regionale competente per il diritto allo studio;
 - g) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 5;
 - h) i Sindaci o loro delegati dei Comuni di Padova, Venezia e Verona;
3. La Conferenza ha lo scopo di promuovere il coordinamento degli interventi di competenza della Regione e delle Università mediante indirizzi, proposte e pareri per gli aspetti inerenti il diritto allo studio e lo sviluppo universitario nel Veneto.
4. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno.
5. I risultati della Conferenza sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6 della legge n. 390/1991.

Art.41 - Norma transitoria.

1. Entro il 30 giugno 1999 sono insediati gli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c). (2)
2. Fino all'insediamento degli organi di cui al comma 1 continuano a esercitare le loro funzioni gli organi di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50.
3. Entro trenta giorni dall'insediamento il Consiglio di amministrazione nomina il direttore di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
4. Fino alla nomina del direttore dell'azienda di cui al comma 3, il direttore di cui all'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, continua ad esercitare le proprie funzioni.
5. Il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore della presente legge, predisponde, entro trenta giorni la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi della rispettiva Azienda. Tale documento è approvato dalla Giunta regionale.
6. In via transitoria, la dotazione organica ed il personale di ciascuna Azienda sono costituiti dalla dotazione organica e dal personale, di ruolo o in servizio, del corrispondente Ente per il diritto allo studio universitario, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. *Nelle more della programmazione regionale, limitatamente all'anno accademico 1998-1999, la Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 390/1991, sentita la competente Commissione consiliare, ad approvare il piano degli interventi di cui all'articolo 37 entro il 31 maggio 1998.*

(2) Comma così sostituito da art.19 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 in precedenza sostituito da art.30 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.

Art.36 - Programmazione regionale.

1. *La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 4 della presente legge, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma triennale per il diritto allo studio universitario.*

2. *Nel programma triennale sono stabiliti:*

- a) *gli obiettivi generali di sviluppo del diritto allo studio universitario e quelli da realizzare in via prioritaria;*
- b) *le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;*
- c) *il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impegnare nel periodo di riferimento.*

Art.37 - Piano annuale degli interventi.

1. *La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del piano triennale, sentita la Conferenza Regione - Università di cui all'articolo 4 della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, entro il 31 maggio di ogni anno, approva, con propria deliberazione il piano annuale degli interventi contenente, tra l'altro:*

- a) *i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), e) e f);*
- b) *gli importi delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti d'onore;*
- c) *l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;*
- d) *i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti e dei servizi direttamente erogati;*
- e) *l'entità dei contributi di cui all'articolo 25, comma 7, e all'articolo 30, comma 2;*
- f) *il limite dei posti letto disponibili per gli studenti di cui al comma 6 dell'articolo 25;*
- g) *la quota dei posti riservata, ai portatori di handicap, nelle strutture abitative.*

2. *Sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale di cui al comma 1, la Giunta regionale relazione annualmente alla competente Commissione consiliare. La stessa Commissione, esprime parere in ordine ai criteri generali che presiedono all'assegnazione della riserva di cui al comma 3.*

3. *Sul fondo complessivo di cui alla lettera d) del comma 1 è costituita una riserva del dieci per cento che la Giunta regionale provvede ad assegnare nel corso dell'anno, in attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge.*

4. *La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle Aziende, sulla base di progetti di opere presentati dalle stesse in conformità al programma triennale, contributi fino al cento per cento del costo delle opere da eseguire.*

5. *La Conferenza Regione - Università esprime il parere di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine in assenza del parere, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.*

Art.36 - Abolizione di tasse sulle concessioni regionali.

In questi ultimi tempi si è avvertita in maniera piuttosto pressante l'esigenza di operare una semplificazione riguardante le disposizioni in materia d'imposizione fiscale.

Questo processo è stato attivato dallo Stato con la legge istitutiva dell'IRAP provvedendo ad avviare il riordino della fiscalità locale mediante l'esplicita soppressione d'alcuni tributi comunali e provinciali e l'attribuzione alle regioni della facoltà di non applicare le tasse sulle concessioni regionali.

L'Amministrazione Regionale ha già utilizzato questa facoltà abolendo una parte delle tasse di concessione regionale con l'art.15 della L.R. 3 febbraio 1998, n 3; si rende ora necessario proseguire su quella strada abolendo le tasse di concessione di cui all'articolo, considerata l'esiguità degli importi riscossi e la necessità di attuare un'ulteriore semplificazione amministrativa.

Art.37 - Contributo al Consorzio acquedotto Medio Delta Po di Adria.

Art.38 – Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.

Legge regionale 10 ottobre 1989, n.40

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Art.15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione:

- a) di lire 100.000 con un minimo di lire 5.000.000 per le acque minerali;*
- b) di lire 30.000 con un minimo di lire 1.000.000 per le acque termali;*
- c) di lire 10.000 con un minimo di lire 300.000 per le concessioni la cui attività è sospesa a norma del successivo art.17.*

2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.

3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio. (5)

3 ter. La quantificazione dell'importo dovuto, sulla base dell'ammontare effettivo dell'onere sulle specifiche situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento. (6)

(5) Comma aggiunto da art.65 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Norma transitoria recata da art.65 comma 2 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 dispone che per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'art.15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(6) Comma aggiunto da art.65 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Norma transitoria recata da art.65 comma 2 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 dispone che per le concessioni in atto la convenzione prevista dall'art.15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 deve essere stipulata entro tre mesi dalla pubblicazione della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Art.39 – Modifiche dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.

Il trasferimento di proprietà tra enti pubblici territoriali, quale atto soggetto a registrazione, comporta ai sensi del DPR n. 131/1986 la corresponsione dell'imposta di registro stabilita in misura fissa di lire 250.000; invece, nel caso di cui all'art.27 della legge finanziaria regionale 1999, il trasferimento di proprietà avviene tra un ente territoriale ed un ente strumentale. Pertanto, l'importo oggetto del contratto è soggetto alla tariffa del 18%, a meno che la Regione non rimanga il proprietario dell'area e affidi poi la stessa in gestione all'Ente parco.

Legge regionale 22 febbraio 1999, n.7

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)

Art.27 – Acquisizione di un'area sul Monte Venda

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari per procedere all'acquisto dell'ex base militare del 1° ROC sul Monte Venda, situata all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei fino all'importo di lire 1.300 milioni, da assegnare in proprietà allo stesso Ente Parco (capitolo n. 51052).

Art.40 – Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 “Interventi a favore dei consorzi –fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto” e successive modificazioni.

Legge regionale 20 marzo 1980, n.19

INTERVENTI A FAVORE DEI CONSORZI - FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE SECONDARIO DEL VENETO

Art.1

Ai Consorzi e alle Società consortili, anche in forma cooperativa, tra le piccole e medie imprese del settore secondario aventi sede nel territorio regionale, che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi, la Regione, in attuazione del secondo comma dell'art.19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fornisce assistenza finanziaria tramite concessione di contributi a fondo perduto per l'integrazione dei fondi rischi da essi costituiti.

Ai Consorzi e alle Società consortili possono partecipare anche imprese di maggior dimensione e di altri settori produttivi, purché la partecipazione di tali imprese non costituisca titolo per conseguire la garanzia del Consorzio o della Società consortile nelle operazioni di credito.

Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese le imprese definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, vigenti al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo per ciascun esercizio.

Art.3

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al successivo art.4, la Giunta regionale, accertata l'ammissibilità, approva il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo lo stanziamento secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 95 per cento in proporzione all'ammontare complessivo delle operazioni di credito effettuate da ciascun Consorzio o Società a favore delle piccole e medie imprese del settore secondario associate, nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo;

b) una quota pari al 5 per cento ad incremento del contributo a favore dei Consorzi e delle Società costituiti nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, in proporzione all'ammontare dei rispettivi fondi rischi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto, fino ad un massimo per ciascun Consorzio o Società di L. 10.000.000. (1)

L'eventuale quota residua sarà destinata ad incremento della quota di cui sub a).

Art.6

Per quei Consorzi e Società consortili che abbiano proceduto a modifica statutaria, ai sensi dell'art.2, secondo comma, lett. b), l'ammissibilità della domanda è subordinata all'accertamento che nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto l'attività sia stata circoscritta alla concessione di garanzie a favore dei soci.

(1) In sede di prima applicazione, il termine è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 99, secondo quanto disposto dall'art.2 della stessa legge.

Art.41 – Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

Legge regionale 30 gennaio 1997, n.5

TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art.6 - Trattamento di missione.

1. Ai consiglieri regionali inviati, in missione fuori del territorio regionale, per l'espletamento delle funzioni esercitate o in ragione della carica ricoperta spettano:

- a) per le missioni all'estero una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato compreso nel gruppo 2 della tabella A) allegata al decreto del Ministro del tesoro 24 maggio 1990 e successive modificazioni;
- b) per le missioni nel territorio nazionale una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato di cui alla lettera a);
- c) sia per le missioni all'estero che nel territorio nazionale il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto effettivamente sostenute e documentate, previa contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta di cui alle lettere a) e b) da determinarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- d) il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, qualora facciano uso del loro mezzo di trasporto;
- e) le spese di taxi, nell'ambito della località di missione, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano.

2. Al consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale, per le quali è autorizzato di diritto, in funzione dell'espletamento del mandato, è corrisposto mensilmente un rimborso spese onnicomprensivo pari al venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art.42 - Contributo straordinario all'azienda regionale Veneto Agricoltura.

Art.43 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni.

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" ha introdotto nuove sanzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, individuando in capo alla Regione la competenza alla loro applicazione.

Tale potere sanzionatorio dovrebbe intendersi automaticamente delegato al Comune in virtù dell'articolo 1 della legge regionale n. 10/1977, a norma del quale le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Tale soluzione, tuttavia, non si appalesa opportuna, non solo perché comporta notevoli problemi di carattere organizzativo, ma anche perché si pone in evidente contrasto con il principio generale sancito dal DPR n. 616/1977, secondo il quale le funzioni di polizia amministrativa -tra cui quella sanzionatoria- spettano all'Ente avente competenza amministrativa nella materia cui le sanzioni si riferiscono.

Sul punto si evidenzia che, in tema di tutela delle acque, restano ferme le competenze relative al controllo preventivo e successivo degli scarichi idrici delineate dalla legge regionale n. 33/1985, che conserva efficacia anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999.

Ne deriva che, in relazione agli scarichi di pubbliche fognature e a quelli provenienti da insediamenti produttivi non recapitanti in pubblica fognatura, la Provincia conserverebbe il potere di controllo e di autorizzazione, mentre, ai sensi della legge regionale n. 10/1977, le relative sanzioni amministrative verrebbero irrogate dal Comune.

Si ritiene, quindi, necessario dar corso con la massima sollecitudine alla modifica della legge regionale n. 33/1985, introducendo un'apposita disposizione con la quale la Regione deleghi il potere sanzionatorio attribuitole dal decreto legislativo n. 152/1999 alla Provincia ed al Comune, secondo le rispettive competenze previste dalla legge regionale n. 33/1985 stessa.

*Legge regionale 16 aprile 1985, n.33***NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE****Art.65 - (Sanzioni amministrative).***Per l'inosservanza delle norme previste dalla presente legge, qualora non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, l'autorità di vigilanza applica le seguenti sanzioni amministrative:*

- 1) per la mancata tenuta dei registri e dei quaderni di cui all'art.38: da L. 300.000 a L. 3.000.000; (74)
- 2) per l'inosservanza di altre norme previste dalla presente legge: da L. 300.000 a L. 3.000.000; (75)
- 3) per l'inosservanza di disposizioni regolamentari: da L. 300.000 a L. 3.000.000. (76)

*Qualora dall'inosservanza delle predette norme dovesse derivare situazione di grave pericolo o grave peggioramento della qualità dell'ambiente le suddette sanzioni sono triplicate.**Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, qualora derivanti da sanzioni applicate in materia di inquinamento idrico, sono utilizzate dai comuni unicamente per il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.**La Giunta regionale provvede, ogni due anni, all'aggiornamento delle sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell'indice Istat del costo medio della vita.**Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.*

(74) Sanzione così modificata dall'art.30 legge regionale 23 aprile 1990, n. 28

(75) Sanzione così modificata dall'art.30 legge regionale 23 aprile 1990, n. 28

(76) Sanzione così modificata dall'art.30 legge regionale 23 aprile 1990, n. 28

Art.44 – Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.**Art.45 – Disposizioni in materia di IPAB.**

In attesa di una nuova normativa nazionale sulle IPAB e dell'abrogazione di parti della Legge Crispi che non consentono un pieno utilizzo economico finanziario del patrimonio immobiliare e non delle IPAB, si propone un utilizzo più congruo, nonché moderno e dinamico, delle risorse patrimoniali di ogni singolo ente. A tale proposito si ricorda che gran parte degli immobili delle IPAB, frutto di lasciti e donazioni, danno una resa economica fittizia che talvolta non copre gli oneri fiscali derivanti. In attesa di una effettiva equiparazione della legislazione contabile delle IPAB a quanto previsto dalla legislazione vigente per gli enti locali territoriali, si auspica che il patrimonio immobiliare venga convertito in patrimonio finanziario ad alta redditività.

Art.46 – Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.

*Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7***PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)****Art.55 - Provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.**

1. Le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex Istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali (RSA), in attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 e successive modificazioni e delle deliberazioni attuative della Giunta regionale, sono tenute alle spese di residenzialità

per l'ospitalità presso strutture socio sanitarie, come previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998". La Regione concorre alle spese di residenzialità con oneri a carico del proprio bilancio (capitolo n.61412).

2. Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale.

3. In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità di erogazione del contributo regionale alle unità locali socio sanitarie, nonché il suo ammontare, anche in concorso con i comuni.

4. Le Unità locali socio sanitarie interessate sono tenute a certificare, ad ogni effetto di legge, lo stato di beneficiario di cui ai commi 1 e 2, a redigere un elenco nominativo delle persone beneficiarie e ad aggiornarlo a seguito di qualunque variazione.

5. L'articolo 40 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 è abrogato.

Art.47 – Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti.

Art.48 – Interventi a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto "Pastore di mais negli allevamenti zootecnici da latte".

L'intervento previsto per l'anno 1999 consente di intervenire su aziende del settore lattiero – caseario che erano state escluse dai benefici pubblici per interventi aziendali che con la dgr 990/98 sono stati ritenuti dalla Commissione Europea compatibili con le norme comunitarie e dichiarati non direttamente connessi con aumenti della produzione di latte.

Art.49 – Contributo straordinario al Comune di Santorso (Vicenza).

Si tratta di un intervento necessario al fine di rimuovere un reale pericolo esistente nell'incrocio indicato nel testo dell'articolo, derivante dalla limitatezza degli spazi che hanno provocato finora gravi incidenti. L'incrocio serve il traffico proveniente da Schio, Santorso e Piovene Rocchette e diretto alla zona industriale di Schio-Santorso; tanto da essere universalmente considerato come uno dei "punti neri" della viabilità della zona. L'intervento si completa con la realizzazione di un tratto di fognatura urbana per lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche della zona. I progetti definitivi ed esecutivi sono già stati approvati per un costo complessivo di 500 milioni e hanno ottenuto il nulla osta dell'ANAS.

Art.50 – Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.

Legge regionale 7 settembre 1982, n.44

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Art.44 (9) - (Criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione).

Fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri:

a) *per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 1) alla presente legge;*

b) *per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito*

o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell'art.14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri Comuni purchè la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982;

c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni;

d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all'art.13. Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444. Tale fascia di rispetto può essere ridotta nei territori montani;

e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo A è consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per materiale e per provincia nell'allegato 3) alla presente legge. Tali quantitativi possono essere variati con provvedimento del Consiglio regionale;

f) nelle zone pianeggianti l'area minima di cava non può essere inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000 per la produzione di argilla per laterizi. Possono essere autorizzate coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purchè esse consentano l'eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai fini di una complessiva migliore ricomposizione ambientale;

g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo, definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro. Non è consentito di portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. E' tuttavia consentita l'escavazione a condizione che:

- la profondità di cava non superi m. 3 rispetto al piano di campagna circostante;

- non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile dell'acqua di falda;

- il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a usi agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di drenaggio o altre opere di bonifica anche esistenti, fatto salvo quanto già previsto dal terzo comma dell'art.14;

h) nelle zone pianeggianti, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l'inclinazione delle scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere superiore a 25 gradi;

i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la ricomposizione ambientale di cui all'art.14.

l) non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. (10)

In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre essere previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

Con l'entrata in vigore del Prac, i criteri di cui al comma precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.

Fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac, non si applica il termine di cui al secondo comma dell'art.18 e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione o concessione.

(9) Vedi art.25, comma secondo, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, allegato modificato da art.16 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58.

(10) Lettera aggiunta dall'art.31 comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6

Art.51 – Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della società per azioni “Agenzia per Venezia”, ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41.

Legge regionale 14 settembre 1994 n. 41

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
“AGENZIA PER VENEZIA” AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 1994, N. 62**

Articolo 1

1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla società per azioni di cui all'articolo 12, comma 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

Articolo 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione della società per azioni denominata "Agenzia per Venezia spa" prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62.

Articolo 3

1. Ai fini previsti dall'articolo 2 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo della società e il relativo statuto nel testo approvato dal comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nella seduta del 10 marzo 1994, nonché a sottoscrivere un numero di quote per un importo di lire 10.000.000.000 e ad assumere le conseguenti determinazioni previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 62/1994.

Articolo 4

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, rappresenta la Regione in seno all'assemblea della società.

Articolo 5

1. Per le designazioni dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società spettanti alla Regione è competente la Giunta regionale.

Articolo 6

1. All'onere di lire 10.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo 50511 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 approvato con legge regionale 26 gennaio 1994, n. 12, ed istituzione nel medesimo bilancio del capitolo 50521 denominato "Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione della società per azioni "Agenzia per Venezia" con lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per competenza e per cassa.

Art.52 – Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni.

Con l'art.31 della legge regionale 3.12.1998, n. 29 è stata, in sostanza, prorogata oltre il 1998 l'operatività del Fondo Forestale, così come previsto dall'art.30 della legge regionale n.52/1978. Per far ciò si rende pure necessario individuare un soggetto finanziario che effettui i servizi amministrativi della gestione delle anticipazioni e delle annualità di ammortamento, che fino alla data del 31.12.1998 erano svolte da Mediovenezie S.p.A., sulla base di una convenzione sottoscritta nel 1982.

Si potrebbe pertanto prospettare come soluzione quello di affidare il succitato servizio alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. attraverso una modifica dell'art.30 della legge regionale n. 52/1978.

Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52

LEGGE FORESTALE REGIONALE

Art.30

E' istituito presso la Regione un fondo forestale per promuovere lo sviluppo delle piccole industrie boschive per l'utilizzazione dei boschi e l'utilizzazione commerciale e industriale dei prodotti boschivi.

Le somme assegnate al fondo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario, o autorizzati all'esercizio del credito agrario, per la concessione di mutui aventi durata non superiore a 20 anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno concessi ad un tasso di interesse in misura uguale a quella prevista dall'art.32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, seguendone le variazioni.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni nonché le condizioni relative all'amministrazione del fondo da parte degli istituti di credito prescelti, saranno regolate da apposite convenzioni che la Giunta regionale stipulerà con gli stessi istituti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli Istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 2018 al fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto. (9)

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione transitoria per i procedimenti relativi ai nullaosta già emessi e non conclusi alla data del 31 dicembre 1998, al fine di consentire la definizione delle pratiche in corso. (10)

Possono beneficiare delle provvidenze, le Comunità Montane, gli imprenditori forestali singoli o associati.

(9) Comma così sostituito da comma 1 dell'art.31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29

(10) Comma aggiunto da comma 2 dell'art.31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29

Art.53 – Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 “Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla rocca di Monselice denominata Rocca di Monselice s.r.l.” e successive modificazioni.

Legge regionale 10 ottobre 1989, n.43

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER LA GESTIONE DEI BENI SITI SULLA ROCCA DI MONSELICE, DENOMINATA <<ROCCA DI MONSELICE S.R.L.>>

Art.6

1. La società è tenuta a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica riguardante le attività previste per l'anno successivo.

2. Il bilancio di esercizio della s.r.l. deve essere presentato al Consiglio regionale, a cura della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto, subito dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea della società.

Art.54 – Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti.

I contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti non deambulanti riguardano anche gli interventi da effettuarsi nell'ambito dei servizi ferroviari regionali e si inseriscono all'interno di un progetto più generale di abbattimento delle barriere architettoniche.

A questo proposito è stato varato il progetto “Carta Servizi” da parte di FS SpA in collaborazione con A.N.M.I.C. per l'accessibilità e la fruizione dei servizi nelle strutture ferroviarie. Si tratta di un complesso ed articolato programma che, abbinando attrezzature e servizi specializzati, porta ad un vero e proprio sistema integrato di ausilio al disabile sul territorio. Il progetto si avvale di una chiave elettronica, in dotazione alla clientela, che consente l'accesso diretto e autonomo a determinati servizi, ferroviari e non. Il possesso di questa “tessera di prossimità” (personale), dotata di un microchip programmabile, può provvedere per chi ha disabilità motorie una serie di automatismi sui servizi, ad esempio:

- L'apertura automatica delle porte degli ascensori della stazione ferroviaria;
- L'apertura delle porte dei servizi igienici;
- L'utilizzo di servoscale per l'accesso ai binari;
- L'utilizzo di mobil car elettriche.

L'avvio concreto del progetto ha avuto luogo nella stazione di Verona P.N. e, sulla base di questa esperienza positiva, si pensa di estenderlo alle altre stazioni del circuito sperimentale: Venezia, Ve-Mestre, Padova, Vicenza.

Per ampliare l'offerta della Carta Servizi si sta ricercando la collaborazione di partners diversificati, per poter integrare i servizi ferroviari con una molteplicità di altri servizi aggiuntivi non ferroviari quali:

- Integrazione con servizi urbani attraverso appositi mezzi;
- Auto e monovolumi adeguatamente attrezzati da usare come taxi;
- Autonoleggio con o senza autista;
- Accompagnatori sensibili ed efficienti;
- Programmi convenzionati di turismo nazionale ed internazionale con strutture accessibili ai disabili;
- Sistemi dedicati di trasferimento di denaro.

Il progetto non solo interviene affinché l'integrazione del disabile o della clientela con difficoltà motorie di qualunque natura possa muoversi nella realtà quotidiana con un'autonomia quanto più garantita e completa possibile, ma costituisce una valida risposta alle tematiche che stanno emergendo con l'avvento del Giubileo del 2000. L'accoglienza dovrà inevitabilmente occupare un posto di primo piano nell'assetto organizzativo che le strutture FS e le realtà territoriali si preparano a darsi per il Giubileo.

I servizi delle stazioni, infatti, risultano importanti sia in arrivo che in partenza del viaggio ed è quindi indispensabile un'autonomia di mobilità in un contesto di integrazione con l'esterno.

La Regione del Veneto può inserirsi nell'ambito del progetto:

1. Finanziando un adeguato numero di veicoli mobili nelle stazioni del circuito pilota sperimentale:
 - Venezia n.2
 - Mestre n.1
 - Padova n.1
 - Vicenza n.1
 - Verona n.2
2. Collaborando allo sviluppo, in sinergia con le Istituzioni, dei servizi utilizzabili sul territorio (taxi, bus, circuiti di musei, fiere, ecc.) con la Carta Servizi;
3. Eventualmente prevedendo, nell'ambito del Contratto di Servizio con FS SpA, la distribuzione della Carta Servizi.

Art.55 – Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.

Il testo originario dell'art.41, comma 1, della legge regionale n. 8/1998, prevedeva che i nuovi organi delle Aziende per il diritto allo studio universitario ed in particolare, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, si insediassero entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa (vigente dall'11 aprile 1998).

Con l'art.30 dell'assestamento 1998 il termine ultimo di insediamento degli organi dell'Azienda era rappresentato dalla data del 31.12.1998. L'art.19 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ha prorogato il suddetto termine al 30 giugno 1999. Con questo articolo si proroga il suddetto termine al 30 settembre 1999.

Dati informativi concernenti la legge regionale 9 settembre 1999, n. 46

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Strutture responsabili degli adempimenti procedurali;
- 5 - Elenco norme modificate dalla legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 -** Modifiche della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"
- Art. 2 -** Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30, "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali"
- Art. 3 -** Modifiche della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione " e successive modificazioni
- Art. 4 -** Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione e successive modificazioni"
- Art. 5 -** Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni"
- Art. 6 -** Modifica della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione e successive modificazioni"
- Art. 7 -** Anticipazioni su future assegnazioni statali
- Art. 8 -** Intervento straordinario per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità
- Art. 9 -** Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
- Art. 10 -** Interventi regionali per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei Balcani
- Art. - 11** Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"
- Art. 12 -** Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35, "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura"
- Art. 13 -** Contributo straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia operanti in agricoltura
- Art. 14 -** Modifiche della legge regionale 7 maggio 1996, n. 12, "Iniziativa per la promozione del mercato mobiliare delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni
- Art. 15 -** Modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale"
- Art. 16 -** Partecipazione della Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona
- Art. 17 -** Fondi di rotazione regionali presso Veneto Sviluppo spa
- Art. 18 -** Disposizioni transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 "Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro"
- Art. 19 -** Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, "Disciplina dell'artigianato" e successive modificazioni
- Art. 20 -** Partecipazioni societarie
- Art. 21 -** Modifiche della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" e successive modificazioni
- Art. 22 -** Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
- Art. 23 -** Modifica della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione 1998"
- Art. 24 -** Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per attività di emergenza sanitaria in Guinea Bissau
- Art. 25 -** Emergenza Kosovo
- Art. 26 -** Disposizioni transitorie in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale
- Art. 27 -** Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n.

- 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni
- Art. 28 - Contributo straordinario per l'istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo
- Art. 29 - Modifiche della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni
- Art. 30 - Modifiche della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"
- Art. 31 - Disposizioni di attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- Art. 32 - Controllo sulle Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del Veneto
- Art. 33 - Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità locali socio sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55
- Art. 34 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, "Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984" in materia di fidejussioni regionali su operazioni di credito agrario agevolato
- Art. 35 - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni
- Art. 36 - Abolizione di tasse sulle concessioni regionali
- Art. 37 - Contributo straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria
- Art. 38 - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"
- Art. 39 - Modifiche dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"
- Art. 40 - Modifiche della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 "Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto" e successive modificazioni
- Art. 41 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali"
- Art. 42 - Contributo straordinario all'azienda regionale Veneto Agricoltura
- Art. 43 - Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni
- Art. 44 - Disposizioni in materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti
- Art. 45 - Disposizioni in materia di IPAB
- Art. 46 - Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi
- Art. 47 - Prestazioni di assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non autosufficienti
- Art. 48 - Intervento a favore delle aziende zootecniche aderenti al progetto "Pastore di mais negli allevamenti zootecnici da latte"
- Art. 49 - Contributo straordinario al Comune di Santorso (VI)
- Art. 50 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"
- Art. 51 - Utilizzo per interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la partecipazione della Regione alla costituzione della Società per Azioni "Agenzia per Venezia", ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 41
- Art. 52 - Modifiche della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni
- Art. 53 - Modifiche della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 "Costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata 'Rocca di Monselice s.r.l.'"
- Art. 54 - Contributi per il miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti
- Art. 55 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni
- Art. 56 - Dichiarazione d'urgenza
- 2. Procedimento di formazione della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46**
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 luglio 1999, n. 23/ddl;
 - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 luglio 1999, dove ha acquisito il n. 539 del registro dei progetti di legge;
 - Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni

consiliari 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a in data 14 luglio 1999;

Le commissioni consiliari hanno completato, rispettivamente, l'esame del progetto di legge in data:

- 1^a: 28 luglio 1999;
- 2^a: 26 luglio 1999;
- 3^a: 27 luglio 1999;
- 4^a: 23 luglio 1999;
- 5^a: 27 luglio 1999;
- 6^a: 26 luglio 1999;
- 7^a: 24 luglio 1999;

presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29-30 luglio 1999, n. 7006;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 agosto 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1999, n.1613/22707, sotto riportata, ha comunicato che il Governo, pur avendo rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale, ha precisato che trattasi di c.d. rinvio limitato, per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio:
 "Telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - n. 200/6129/VE.20/1/129 del 27 c.m., il cui testo di seguito si trascrive:
 ""In riferimento alla nota n. 1474/22707 datata 6.8.1999 recante legge regionale: "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999", si comunica che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27.8.1999 ha rilevato che la legge è censurabile in quanto l'art. 38, comma 3, introducendo una disposizione innovativa in materia tributaria consistente nell'imposizione a carico del concessionario di acque per l'imbottigliamento di un diritto annuo nella misura da 0,5 a 1 lira per ogni litro di acqua minerale nell'ambito della concessione, si pone in contrasto con la normativa statale di cui all'art. 25 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. Si ritiene di soprassedere al rinvio dell'art. 3 per mancata copertura della spesa di lire 1300 milioni, tenuto conto delle assicurazioni fornite dalla Regione con foglio del 24.8.1999 in ordine alla sufficiente capienza dello stanziamento del cap. 5012.
 Per suestposti motivi il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale.
 Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni"".

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

ai sensi degli articoli 21 e 32 bis della vigente legge di contabilità regionale, l'operazione di assestamento del bilancio 1999 si realizza, in termini normativi, mediante due disegni di legge contestuali deliberati dalla Giunta regionale il 6 luglio 1999, modificati in sede di esame da parte della Prima Commissione consiliare, anche sulla base dei pareri espressi in merito dalle altre Commissioni consiliari permanenti.

I due disegni di legge, rispettivamente n. 539 e n. 540, concernono:

- 1) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione nei diversi ambiti di intervento e l'introduzione di modifiche procedurali alla legislazione vigente (PDL n. 539);
- 2) l'approvazione delle modifiche e delle variazioni da introdurre agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 1999 e alle relative tabelle allegate (PDL n. 540).

Il disegno di legge n. 539 si riferisce ai soli aspetti indicati al punto 1) e autorizza, in termini sostanziali, le occorrenti iscrizioni in bilancio.

La "legge finanziaria", infatti, svolge in modo preminente il ruolo di rendere concreto ed immediatamente operativo l'impiego delle risorse alle quali la Regione abbia già attribuito una precisa destinazione in sede programmatica potendo avere, quindi, esclusivamente il contenuto di:

- legge generale di rifinanziamento di leggi regionali esistenti;
- legge di revisione della distribuzione temporale delle autorizzazioni pluriennali di spesa;
- legge di aggiornamento e rettifica delle procedure e delle modalità di intervento in essere col fine di migliorare l'efficienza del sistema amministrativo regionale.

In particolare, le direttive della Giunta regionale per la gestione del bilancio 1998 - approvate con deliberazione n. 1112 del 13 aprile 1999 - ribadiscono che la legge finanziaria di accompagnamento dell'assestamento del bilancio deve mantenere la funzione propria di modifica delle procedure e delle condizioni di intervento delle leggi regionali, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

A tale riguardo viene sottolineato che nella presente proposta di legge finanziaria è stato introdotto un apposito articolo per abolire alcune tasse di concessione regionali perseguendo l'obiettivo di operare una semplificazione dell'imposizione fiscale regionale mediante l'utilizzo della facoltà stabilita con la legge istitutiva dell'IRAP.

È stata perciò proposta l'abolizione di venticinque tasse di concessione regionale mentre ne sopravvivono ventidue le quali, nell'anno 1998 hanno apportato introiti per

lire 3,2 mld., con esclusione della caccia e della pesca. Nell'immediato futuro si intende procedere all'abolizione di ulteriori undici tasse di concessione.

Il disegno di legge si compone di 37 articoli modificativi di altrettante leggi regionali, nonché della dichiarazione d'urgenza.

Per quanto concerne il punto 2), cioè il PDL 540, va evidenziato come la proposta della Giunta regionale si presenti con elementi prevalentemente tecnici rispetto a quelli di rivisitazione delle politiche di spesa adottate o predisposte dal bilancio di previsione. Infatti l'assestamento, più che connotarsi come ulteriore manovra di bilancio di metà anno, dovrebbe essere caratterizzato dalla reinscrizione delle somme vincolate e dall'impiego dell'avanzo di amministrazione libero da vincoli, anche in considerazione del fatto che la situazione generale dell'evoluzione delle entrate non mette a disposizione ulteriori margini di manovra, ma anzi presenta una progressiva riduzione delle risorse autonome regionali - in attesa del cosiddetto riordino e completamento del sistema di finanziamento delle regioni - dovuta, tra l'altro, all'introduzione dei vincoli connessi al Patto di stabilità e alla pendenza della situazione del fabbisogno sanitario.

Mentre si fa rilevare che l'avanzo di amministrazione al termine dell'anno 1998 è stato accertato in 2.296,6 miliardi di lire occorre specificare che una prima considerevole quota pari a 1.642,4 miliardi è destinata alla reinscrizione nell'esercizio in corso di spese non impegnate nell'esercizio precedente su capitoli di bilancio finanziati da assegnazioni statali vincolate, sui trasferimenti di fondi comunitari e cofinanziamenti nazionali e regionali.

Un'altra componente vincolata attiene alla copertura delle leggi regionali che utilizzano il meccanismo dell'ultrattività dei fondi globali, ai sensi della vigente legge di contabilità regionale (nel 1998 pari a 45,8 miliardi).

Pertanto l'avanzo di amministrazione depurato di tali quote vincolate, rappresenta la base di riferimento per assicurare la copertura necessaria al pagamento, nel corso dell'esercizio di gestione, dei residui passivi perenti reclamati dai creditori (nel 1999 si ipotizza di destinare a questo scopo 500 miliardi) e per rimanenti altri interventi inderogabili fra cui le spese per la pulizia e vigilanza, spese legali, interventi sul sistema informativo, maggiori oneri per l'esecuzione di opere pubbliche, fondo di garanzia per le fidejussioni, maggiori cofinanziamenti comunitari.

In realtà per determinare la consistenza effettiva del risultato di amministrazione occorre considerare anche lo stock dei debiti rappresentati dai residui passivi accumulatisi per il meccanismo della perenzione amministrativa, che non appaiono nella contabilità finanziaria ma che rimangono debiti patrimoniali. Se infatti l'avanzo di amministrazione 1998 depurato come sopra indicato venisse corretto dalla consistenza dei residui perenti (1.986,6 mld.), la sostanza patrimoniale netta finanziaria risulterebbe negativa per 1.378, 2 miliardi. Peraltro è necessario

chiarire che la dinamica dei flussi di pagamento dei residui perenti - abbastanza costante nei vari esercizi (circa il 20/25% del loro ammontare iniziale) - consente di mantenere un equilibrio di breve termine nella gestione, ma impone un comportamento finanziario rigoroso nelle politiche di spesa e nell'esecuzione della gestione.

I contenuti della manovra di assestamento connessa all'impiego delle risorse autonome della Regione ha riguardato un movimento finanziario di 50,2 miliardi. Le esigenze di spesa sono state coperte applicando al bilancio l'avanzo libero disponibile di 37,8 miliardi, cui sono state sommate alcune disponibilità dovute alla diminuzione degli oneri di ammortamento dei mutui e alla favorevole congiuntura dei tassi debitori. Gli interventi hanno riguardato:

- l'adeguamento di dotazioni finanziarie di alcuni capitoli di amministrazione generale:
 - spese di gestione dei beni demaniali e patrimoniali (4,7 mld., quasi interamente assorbiti dalla revisione prezzi di un contratto in essere); spese per attività legali a difesa della Regione (3 mld.); spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale (2 mld.); adeguamento dei fondi di riserva per spese obbligatorie (2 mld.) e impreviste (1,7 mld.); maggiori oneri relativi ai lodi per l'esecuzione di opere pubbliche (4 mld.); spese per prorogare il contratto degli istruttori direttivi forestali svolgenti le funzioni precedentemente a carico del Corpo Forestale dello Stato (0,8 mld.);
- nel settore economico-produttivo: è stato previsto un ulteriore stanziamento riguardante la legge regionale n. 1/1999 finalizzata ad agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio (4,5 mld., che portano il complessivo finanziamento della legge stessa a 35 mld.);
- nel settore dell'assetto del territorio le esigenze soddisfatte fanno riferimento in particolare all'applicazione del contratto di servizio integrativo stipulato con le Ferrovie dello Stato (3,5 mld.); agli interventi di prevenzione e soccorso per calamità naturali (1 mld.); agli interventi a favore dei centri storico nei piccoli comuni (1 mld.);
- nel settore aiuti umanitari per l'emergenza Kosovo si sono stanziati complessivi 1,2 mld. di cui 560 ml. finanziati con pubbliche sottoscrizioni;
- nel settore socio-sanitario si registra l'adeguamento del fondo per i servizi sociali (1,1 mld.); l'attivazione di una nuova partita nel fondo globale relativa a contributi per soggiorni terapeutici a mutilati e invalidi di guerra (2,5 mld.);
- nel settore cultura si evidenzia un ulteriore finanziamento per gli interventi a sostegno di celebrazioni pubbliche nonché per gli accordi di programma connessi al Giubileo dell'anno 2000 (1,2 mld. complessivi); nel settore sport si segnalano ulteriori stanziamenti a sostegno della promozione dell'attività sportiva e della relativa impiantistica (0,95 mld.).

Per quanto concerne, infine, le variazioni disposte sugli stanziamenti finanziati con risorse vincolate, si ricordano:

- le iscrizioni di maggiori risorse finalizzate ad interventi di edilizia residenziale pubblica e agevolata (complessivi 1,8 mld.);
- la riallocazione di somme per l'effettuazione di interventi previsti nel piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue ex legge 135/1977 (2 mld);
- la riallocazione di fondi destinati al completamento del centro Agripolis di Legnaro, sede dell'Agenzia Veneto Agricoltura (1,4 mld.).

Su ambedue i progetti di legge, ovvero n. 539 e n. 540, la Prima Commissione consiliare ha espresso a maggioranza, in data 27 luglio 1999, parere favorevole.

In tal senso hanno votato i rappresentanti dei gruppi consiliari FI (con deleghe AN e CCD-CDU Veneto); contrari, invece, i rappresentanti dei gruppi consiliari PDS-DS e PPI.

4. Strutture responsabili degli adempimenti procedurali:

- D.R. artigianato (art. 19);
- D.R. attività formative (artt. 35 e 55);
- D.R. bilancio e controllo di gestione (art. 1);
- D.R. cultura, informazione e flussi migratori (artt. 27 e 28);
- D.R. foreste ed economia montana (artt. 12 e 52);
- D.R. geologia e ciclo dell'acqua (artt. 29, 30, 38 e 50);
- D.R. gestione risorse umane (artt. 3, 4, 5 e 6);
- D.R. lavori pubblici e protezione civile (artt. 22, 23 e 25);
- D.R. per l'amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale (art. 41);
- D.R. politiche agricole strutturali e di mercato (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 34, 42 e 48);
- D.R. programmazione socio-sanitaria (artt. 46 e 47);
- D.R. ragioneria e tributi (art. 36);
- D.R. servizi di sviluppo agricolo (artt. 9, 10 e 12);
- D.R. servizi sociali (artt. 24, 26, 31, 44, 45 e 54);
- D.R. tutela del territorio rurale (art. 12);
- D.R. tutela dell'ambiente (artt. 37 e 43);
- D.R. viabilità e trasporti (artt. 21 e 49);
- Segreteria generale della programmazione;
- Segreteria regionale al settore secondario e ai programmi comunitari /artt. 14, 15, 17, 18 e 40);
- U.P. affari generali (art. 39);
- U.P. affari istituzionali e controllo (art. 2).

Legenda

D.R. = Direzione regionale

U.P. = Unità di progetto

5. Elenco delle norme modificate dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 46

leggi regionali precedenti			I.r. 9 settembre 1999, n. 46
data	n. articoli e commi che hanno subito modifiche		articoli e commi che hanno apportato modifiche alle norme precedenti
13 settembre 78	52	Art. 30	Art. 52, co. 1
20 marzo 80	19	Art. 1	Art. 40, co. 1
		Art. 3	Art. 40, co. 2
		Art. 6, co. 1	Art. 40, co. 3
7 settembre 82	44	Art. 33, co. 8	Art. 29, co. 1
		Art. 37	Art. 29, co. 3
		Art. 37, co. 1	Art. 29, co. 2
		Art. 44, lett. d)	Art. 50, co. 1
10 settembre 82	48	Art. 25, co. 3	Art. 34, co. 1
5 settembre 84	50	Art. 33, co. 1	Art. 27, co. 1
		Art. 34, co. 3	Art. 27, co. 2
16 aprile 85	33	Art. 65	Art. 43, co. 1
31 dicembre 87	67	Art. 35, co. 3	Art. 19, co. 1
		Art. 35, co. 4	Art. 19, co. 2
6 settembre 88	45	Art. 4	Art. 15, co. 1
10 ottobre 89	40	Art. 15, co. 1	Art. 38, co. 2
10 ottobre 89	43	Art. 6	Art. 53, co. 1
6 marzo 90	18	Art. 9, co. 1	Art. 21, co. 1
		Art. 27, co. 1	Art. 21, co. 2
		Art. 41, co. 1	Art. 21, co. 3
10 giugno 91	12	Art. 178	Art. 5, co. 1
		Art. 179	Art. 6
2 dicembre 91	30	Titolo	Art. 2, co. 1
		Art. 2	Art. 2, co. 2 bis
18 dicembre 93	53	Art. 14	Art. 32, co. 2
14 settembre 94	41	Art. 6	Art. 51, co. 1
14 settembre 94	55	Art. 45	Art. 33, co. 1
		Art. 45, co. 5	Art. 33, co. 2
29 gennaio 96	3	Art. 28, co. 3	Art. 32, co. 2
3 febbraio 96	5	Art. 28, co. 3	Art. 32, co. 3
7 maggio 96	12	Art. 4, co. 1	Art. 14, co. 1
		Art. 4, co. 4	Art. 14, co. 2
10 gennaio 97	1	Art. 7	Art. 4, co. 1
		Art. 16	Art. 3, comma 1
		Art. 19	Art. 4, co. 2
30 gennaio 97	5	Art. 6	Art. 41, co. 1
5 settembre 97	35	Art. 11, co. 1	Art. 12, co. 1
27 marzo 98	5	Art. 9, co. 2	Art. 30, co. 1
7 aprile 98	8	Art. 2, co. 1	Art. 35, co. 1
		Art. 4, co. 2, lett. c)	Art. 35, co. 2
		Art. 41, co. 1	Art. 55, co. 1
		Art. 41, co. 7	Art. 35, co. 3
3 dicembre 98	29	Art. 20	Art. 23, co. 1
		Art. 20, co. 2	Art. 23, co. 2
22 febbraio 99	7	Art. 27	Art. 39, co. 1
		Art. 55, co. 1	Art. 46, co. 1
		Tabella A	Art. 1, tabella 1
12 aprile 99	19	Art. 3, co. 1	Art. 11, co. 1
		Art. 10	Art. 11, co. 2
		Art. 13	Art. 11, co. 3